DLXXV. SEDUTA

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1951

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

INDICE

Commissione permanente (Modificazione nella composizione) . . . . . *Pag.* 22478

Comunicazioni della Giunta delle elezioni . . 22478

Disegni di legge (Trasmissione) 22496

Disegno di legge: « Modifica all'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e alla legge 21 agosto 1949, n. 639, concernente la presentazione al Parlamento di una relazione annua sulla situazione economica del Paese » (1507-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

CERRUTI 22478
RIZZO Domenico 22482, 22484, 22487
MARCONCINI, *relatore* 22482
PRESIDENTE 22487
PARATORE 22488
GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 22488
CONTI 22489
RICCI Federico 22490

Disegno di legge: « Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 1948 » (997) (Approvazione) 22505

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di pagamenti e di compensazioni fra i Paesi europei per il 1949-50, firmato a Parigi il 7 settembre 1949 » (1285) (Approvazione) 22506

Disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aereo tra l'Italia e la Turchia, concluso ad Ankara il 25 novembre 1949 » (1372) (Discussione e approvazione):

CARBONI . . . . . *Pag.* 22506
BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 22507
RICCI Federico 22507

Disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aereo fra l'Italia e i Paesi Bassi, concluso a Roma il 4 marzo 1950 » (1376) (Discussione e approvazione):

CARBONI 22514
BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 22514

Disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello scambio di note fra l'Italia e la Gran Bretagna per lo sblocco dei beni italiani nel Sudan e liquidazione dei danni sudanesi in relazione alla guerra, effettuato a Roma il 29 luglio 1950 » (1381) (Approvazione) 22526

Disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo tra l'Italia e l'Austria del 12 maggio 1949, relativo al regolamento dello scambio facilitato di merci tra la regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslaender Tirolo-Vorarlberg, concluso a Roma il 4 agosto 1950 » (1481) (Approvazione) 22531

Interpellanza (Annunzio) 22536

Interpellanza e interrogazione (Svolgimento):

FARINA 22496, 22505
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 22499
SINFORIANI 22502

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Interrogazioni:

(Annunzio) . . . . . *Pag* 22536

(Svolgimento):

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 22491

PRIOLO 22492, 22494

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 22493

MUSOLINO 22495

Ordine del giorno (Inversione):

SALOMONE 22478

La seduta è aperta alle ore 9,30.

CERMENATI, *Segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni della Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta di ieri — a norma della deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'8 maggio 1948 e dell'articolo 7, lettera *b*), del Regolamento del Senato — ha verificato la sussistenza nei signori Pietro Canonica, Gaetano De Santis e Pasquale Jannaccone del titolo per ciascuno di essi indicato nei decreti presidenziali, in data 1° dicembre 1950, di nomina a senatore a vita, ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, e il concorso degli altri requisiti di legge e ha dichiarato valide le nomine stesse.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidate queste nomine.

Modificazione nella composizione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, su richiesta del Gruppo parlamentare del Partito socialista italiano, il senatore Zannerini entra a far parte della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione).

Inversione dell'ordine del giorno.

SALOMONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE. Propongo che, in vista del carattere di urgenza che esso ha, immediatamente prima delle interrogazioni e dell'interpellanza all'ordine del giorno, sia discusso il disegno di legge relativo alla modifica dell'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e alla legge 21 agosto 1949, n. 639, concernente la presentazione al Parlamento di una relazione annua sulla situazione economica del Paese, già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, pongo in votazione questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e alla legge 21 agosto 1949, n. 639, concernente la presentazione al Parlamento di una relazione annua sulla situazione economica del Paese » (1507-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Passiamo a discutere il disegno di legge: « Modifica all'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e alla legge 21 agosto 1949, n. 639, concernente la presentazione al Parlamento di una relazione annua sulla situazione economica del Paese ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *Segretario,* legge lo stampato n. 1507.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare il senatore Cerruti. Ne ha facoltà.

CERRUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come tutti ricorderanno il 19 del corrente mese il Senato discusse il progetto di legge di

iniziativa del Governo, e già approvato dall'altro ramo del Parlamento, tendente a modificare gli articoli 34 e 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con le sue successive modificazioni, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

In sostanza col suddetto disegno di legge il Governo si proponeva: *a*) di prorogare di un mese, e cioè dal 31 gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la data di presentazione dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa di pertinenza dei singoli dicasteri; *b*) di riunire i suddetti stati di previsione in una sola legge affinchè la discussione in Assemblea avesse luogo simultaneamene nei confronti dei molteplici bilanci, mentre le singole Commissioni legislative li avrebbero poi esaminati separatamente secondo la rispettiva competenza tecnica.

Il Senato, mentre ha approvato a maggioranza la proroga dal 31 gennaio al 28 febbraio, ha respinto all'unanimità la proposta del Governo di procedere alla discussione simultanea dei vari bilanci dinanzi all'Assemblea. Quel progetto di legge è stato quindi rinviato all'altro ramo del Parlamento dove dev'essere ancora ridiscusso, e pertanto non v'è dubbio che anche nei confronti della proroga di cui all'articolo 34 sulla quale sussiste una espressa concomitanza di volontà dei due rami del Parlamento, esso rimane tuttora allo stato di progetto e non come legge della Repubblica.

Senonchè il tempo stringeva ed il Governo, sia, come si suol dire, per salvare la faccia, sia per evitare la scadenza dei termini, in fretta e furia ha presentato alla Camera questo progetto di legge che, approvato dalla medesima con un emendamento all'articolo 2, viene ora, con la stessa fretta e furia, sottoposto al nostro esame. Ho detto che il tempo « stringeva » a ragion veduta perchè, agli effetti del rispetto della Costituzione, il Governo ormai è già diventato inadempiente. Infatti, nella migliore delle ipotesi, e cioè qualora si dovesse procedere in modo celerissimo alla approvazione, promulgazione e pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, questa legge andrebbe in vigore non prima del 2 febbraio; ma, siccome il termine utile è scaduto il 31 gennaio, è indiscutibile che in merito il Governo si trova fatalmente posto fuori della legalità. Evidentemente esso era sicuro che la prima legge sul bilancio unico passasse a tamburo battente, tant'è vero che, nonostante esistesse una unanime dichiarazione contraria da parte del Consiglio di Presidenza del Senato, il Governo non si è nemmeno preso cura di sentire il parere della sua parte politica.

L'articolo 1 di questo progetto di legge concerne la proroga per la presentazione al Parlamento del bilancio di previsione dell'entrata e di quelli della spesa dal 31 gennaio al 28 febbraio 1951, e perciò limitatamente al prossimo esercizio, mentre l'articolo 2 introduce una modifica all'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, e cioè la relazione generale sulla situazione economica del Paese, che il Ministro del tesoro ha l'obbligo di redigere, non verrebbe più presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, ma bensì non oltre il giorno dell'esposizione finanziaria, e, in ogni caso, entro il termine inderogabile del 31 marzo.

Per quanto concerne la proroga di cui all'articolo 1, noi abbiamo già espresso più volte il nostro punto di vista in proposito. In sostanza, siamo decisamente contrari a concedere la proroga richiesta perchè mentre non esiste non solo motivo serio e valido a sostegno della medesima, sono invece numerosi i motivi di carattere fondamentale che si oppongono. In breve, è fuori dubbio che le Camere debbono aver innanzi a loro un tempo che sia sufficiente per esaminare e discutere come si conviene una così importante e delicata materia, ed a questo proposito l'esperienza insegna che quello attuale di 5 mesi è già di per se stesso così limitato da non poter assolutamente esser ancora ulteriormente ridotto. Inoltre, se questo tempo si dovesse restringere possiamo esser sicuri che il Governo dovrebbe ordinariamente (ho detto: ordinariamente) far ricorso all'esercizio provvisorio, e, in certo qual modo, anche ritenersi autorizzato a giustificare la necessità di questo ricorso, quando invece l'articolo 81 della Costituzione lo prevede come un provvedimento avente carattere in tutto e per tutto di eccezionalità.

Insomma, se vi è disordine in materia di presentazione e di discussione dei vari bilanci — a nostro avviso — la colpa ricade essenzialmente sul Governo, il quale, mentre non ottempera all'obbligo che gli incombe di presentare il resoconto generale degli esercizi prece-

denti (obbligo dal quale ogni anno si fa esonerare da apposite leggi), presenta in ritardo ed in modo caotico gli stati di previsione coi relativi allegati.

Le ragioni addotte dal Governo per giustificare la richiesta di questa proroga, le quali sono ripetutamente esposte tanto nella relazione al progetto di legge di modifica degli articoli 34 e 35 delle norme sulla contabilità generale dello Stato, quanto nella relazione che accompagna il presente progetto di legge, si riferiscono, direi quasi essenzialmente, alla innovazione del bilancio unico che il Senato ha poco tempo addietro respinto con voto unanime e, in linea secondaria, alla opportunità di avvicinare la data delle previsioni a quella dell'effettivo inizio della gestione alla quale le previsioni stesse si riferiscono.

Ciò premesso, intendo affermare che nel presente progetto di legge, il quale non ha nulla a che vedere con quello precedente perchè in questo caso non trattasi affatto di bilancio unico, viene meno senz'altro *a priori* la ragione fondamentale con cui il Governo riteneva che potesse reggersi la sua richiesta. Se essa si basava sul bilancio unico, come può ancora oggi giustificarla, se di bilancio unico non se ne parla in questa legge e non se ne parlerà più perchè il Senato lo ha unanimemente respinto? Non parliamo poi della ragione secondaria la quale è semplicemente puerile, perchè in una situazione fluida e caotica come quella che attraversiamo non sarà di certo la posticipazione di un mese che potrà conferire una maggior aderenza a quella che sarà la situazione oggettiva all'inizio del prossimo esercizio.

Ma, soprattutto, per noi è quanto mai grave e preoccupante e significativo il fatto che proprio ora, che il Governo presenta a getto continuo al Parlamento un complesso di provvedimenti di carattere eccezionale, come, ad esempio, la richiesta di delega dei pieni poteri in materia economica, le norme per la cosiddetta difesa civile in campo politico e civile, la modifica del Codice penale al fine di perseguire quali reati l'occupazione con propositi di attingere produzione e lavoro dalle terre abbandonate e dalle fabbriche che i padroni vogliono chiudere, lo stanziamento della somma di 250 miliardi per il riarmo, e così via, ora viene ad aggiungersi anche questa manifesta volontà del Governo di strozzare la discussione dei vari bilanci in un tempo ridotto, quando per giudizio unanime quello normale si appalesa appena appena sufficiente alla bisogna.

In tal modo sarebbe inevitabile che l'analisi sistematica dei molteplici settori della politica governativa risultasse assai menomata, non solo, ma la stessa opposizione potrebbe essere sospinta dalle circostanze pratiche su un terreno di affermazioni generiche, e, in definitiva, messa nella impossibilità di approfondire, come è suo pieno diritto, l'esame e il dibattito al cospetto del Parlamento e del Paese dei singoli e più importanti problemi politici che i bilanci stessi coinvolgono.

E tuttociò appare tanto più evidente quando si consideri che dalla relazione governativa al disegno di legge di modifica degli articoli 34 e 35 delle norme sulla contabilità generale dello Stato, il Governo dichiara che oltre alla richiesta del bilancio unico aveva progettato di sollecitare il consenso per la presentazione dei bilanci preventivi addirittura alla data del 31 di marzo, di modo che, secondo i suoi intendimenti, è ovvio che le Camere avrebbero avuto quasi dimezzato il tempo che fu sempre a loro disposizione per l'esame dei bilanci stessi. La Corte dei conti ha sollevato riserve di carattere costituzionale circa il bilancio unico, ed ha espresso parere contrario a siffatta proroga, ed allora il Governo ha ritenuto più saggio consiglio limitarsi, per ora almeno, a richiedere la proroga di un mese anzichè quella di due mesi.

Se noi colleghiamo fra di loro tutti questi fatti di eccezionale gravità ed apparentemente innocui come quello che ci occupa, non possiamo far a meno di ravvisare gli elementi che compongono un preordinato disegno. Esso consiste nel malcelato proposito da parte del Governo di precipitare la politica di preparazione alla guerra attraverso il riarmo, la dittatura economica e, successivamente, la dittatura politica, che esso si illude di poter differenziare da quella tipica del regime fascista facendo ricorso al paravento di una congerie di semplici aspetti formali.

Concludendo, noi siamo decisamente avversi a concedere questa proroga, sia per i motivi concreti che abbiamo poc'anzi addotti, sia per

lo spirito di coercizione di cui è permeata la richiesta inoltrata dal Governo.

In quanto all'articolo 2, col quale si progetta di modificare la legge del 21 agosto 1949, numero 639, dobbiamo premettere che, siccome la relazione generale sulla situazione economica ha lo scopo di offrire una documentazione sintetica ed espressiva delle condizioni del genere esistenti nel Paese, essa rappresenta senz'altro uno strumento propedeutico, o, quanto meno, collaterale per la chiara interpretazione, l'esame diretto e comparativo e la successiva discussione dei singoli bilanci. Orbene, sotto questo aspetto se si dovesse rinviare la presentazione di essa al mese di marzo (dico al mese di marzo perchè le cose in pratica non potranno far a meno di procedere in questo senso) ciò significherebbe che i membri del Parlamento fino a quell'epoca non potrebbero mai disporre di tutti gli elementi che a loro sono indispensabili per lo studio sistematico, organico e nondimeno cosciente dei singoli bilanci. Non per nulla la legge del 1949 si esprime in questi precisi termini: « Ogni anno il Ministro del tesoro presenta al Parlamento, insieme al rendiconto dell'esercizio finanziario scaduto e dei bilanci di previsione dell'esercizio venturo, una relazione generale sulla situazione economica del Paese »; e cioè, i tre elementi basilari debbono essere presentati contemporaneamente, o, almeno, a breve distanza l'uno dall'altro, e, in ogni caso, non oltre il mese di gennaio di ciascun anno. E sono proprio questi i tre elementi che si rendono indispensabili per la comprensione, il coordinamento e lo studio critico dei bilanci di previsione. Quindi essi non possono essere presentati disordinatamente ed a notevole distanza di tempo, perchè sono fra di loro resi interdipendenti da un ordine di cose logico e naturale. Ciò è tanto ovvio che non credo proprio sia il caso di insistere ulteriormente nella disamina di questo concetto elementare.

Invece, secondo il proposito del Governo, mentre il consuntivo verrebbe, o meglio, dovrebbe, come prima, essere presentato in gennaio, il preventivo lo sarebbe in febbraio e la relazione addirittura in marzo, di modo che per coloro che volessero procedere con scrupolo e diligenza ad una indagine sistematica dei bilanci valendosi della indispensabile scorta di tutti gli elementi statistici, descrittivi e di valutazione, non potranno farlo che a partire dal mese di marzo in avanti, perchè nel periodo che intercorre fra il mese di gennaio e quello di marzo non hanno in loro mani la relazione di cui trattasi. Restano quindi solo tre mesi utili. Tutto ciò è assurdo, illogico ed irrazionale, e non fa altro che addurre una ulteriore conferma di quelle che sono le vere e recondite intenzioni del Governo che poc'anzi ho sinteticamente precisate.

Concludendo, noi siamo decisamente contrari anche alla progettata modifica dell'articolo 2 della legge 21 agosto del 1949.

Parliamo chiaro: se il Governo avesse veramente e sinceramente in animo di abbreviare, sveltire e coordinare le discussioni parlamentari sui bilanci al fine di scongiurare il pericolo del ricorso all'esercizio provvisorio, potrebbe benissimo, e con alquanta facilità, ottenere lo scopo senza essere costretto a queste inconsulte modifiche a getto continuo delle leggi vigenti: basterebbe che collaborasse con le Camere.

Va da sè che questa collaborazione presuppone anche e soprattutto che abbiano luogo opportuni contatti con i gruppi dell'opposizione, con i quali il Governo invece continua a mantenere un atteggiamento improntato a spirito di scomunica.

A questo proposito mi permetto di ricordare che fin dal 1949 l'onorevole Scoccimarro avanzò concrete proposte per attuare un opportuno coordinamento della materia in tal senso, ma, nonostante alcuni volonterosi tentativi fatti dall'onorevole Presidenza del Senato, le cose sono rimaste al punto di partenza.

Orbene, il Governo non ha il diritto di proporre *ex abrupto* tutte queste modifiche, e cioè di intervenire senza nessuna preventiva consultazione od accordo sui sistemi di lavoro del Parlamento. In questa materia, ripeto, sarebbe stata quanto mai doverosa ed anche assai opportuna una preventiva presa di contatto coi gruppi delle Camere e soprattutto con quelli dell'opposizione, dei quali, appunto perchè sono minoranze, non può essere pregiudicato, con iniziative unilaterali e di forza, il diritto che essi hanno alla esauriente discussione pubblica delle più delicate e importanti materie che sono sottoposte al vaglio critico del Parlamento. Questo il Governo non lo ha fatto ed evidente-

mente non intende farlo. Esso si è deliberatamente avviato su una strada nefasta e continua imperterrito a percorrerla. Il Governo e i suoi sostenitori non debbono però dimenticare mai che il popolo italiano ha conquistato la libertà col proprio sangue, si è data una Repubblica, ha forgiato una Costituzione ed intende fermamente che la stessa venga in tutto e per tutto rispettata, è assetato di pace, è ansioso di lavorare sereno e di procedere lungo le vie del progresso, del benessere e delle civili conquiste. Perciò esso è deciso a lottare fino in fondo per la salvaguardia ed il trionfo completo delle sue aspirazioni e dei suoi sacrosanti diritti che sono conculcati dalla classe che oggi detiene il potere. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rizzo Domenico. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Mi permetto di chiedere all'onorevole Presidente se non creda opportuno, prima che io svolga le mie brevi osservazioni, di invitare il senatore Marconcini a riferire sul disegno di legge, essendo stato deciso che la relazione su questo provvedimento sarebbe stata svolta oralmente.

PRESIDENTE. Do allora facoltà di parlare al senatore Marconcini, perchè riferisca sul disegno di legge.

MARCONCINI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non avrò il cattivo gusto di abusare della pazienza vostra. L'urgenza, che ha reso impossibile presentare una relazione scritta, mi costringe a svolgere una relazione orale. Ma sarò breve. Voi conoscete del resto il tema del disegno di legge, voi ne conoscete gli antefatti remoti e gli antefatti prossimi.

Il tema del disegno di legge è chiaro: dei due articoli, il primo stabilisce lo spostamento al 28 febbraio del termine di presentazione del bilancio dello Stato e degli stati di previsione dei singoli Ministeri; il secondo fissa come termine estremo, eccezionale, la data 31 marzo di ogni anno per la presentazione della relazione generale sulla situazione economica del Paese.

L'antefatto remoto è questo: una diffusa opinione del Parlamento che la legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, la quale ancora oggi è quella di trent'anni addietro, meritasse qualche meditato ritocco agli effetti di una più snella, efficiente, tempestiva discussione e approvazione dei bilanci.

L'antefatto prossimo è anch'esso a memoria nostra, ed è di ben recente data. Qui, anzi, stanno gli elementi essenziali per giudicare le ragioni del presente disegno di legge. Le esporrò in punti riassuntivi: Punto primo: l'articolo 34 della legge del 1923 sulla contabilità generale dello Stato (sembrerebbe superfluo ricordarlo) al comma secondo stabilisce che il Ministro competente presenta gli stati di previsione alla data del 31 gennaio, cioè non oltre quel giorno. La norma del 1923 fu ripetuta esattamente nella legge del 1928, 9 novembre, numero 2783. Orbene, la Camera dei deputati — e questo è il secondo punto — il 19 dicembre ultimo scorso approvava un disegno di legge numero 1716 recante: 1) lo spostamento della data della presentazione del bilancio al 28 febbraio; 2) la discussione congiunta di tutti gli stati di previsione formanti oggetto di una unica legge. Il Senato approvava il primo punto, non approvava il secondo. Ciò avveniva nella seduta di venerdì 19 gennaio.

Esprimo qui, di passaggio, ciò che avrei voluto affidare ad una relazione scritta, a titolo di chiarimento delle affermazioni che io stesso, relatore dell'altra legge, avevo fatto in questa sede. Avrei scritto, e lo dico a voce, che tutti siamo perfettamente d'accordo nel vivissimo desiderio di cercare una formula per la presentazione e la discussione dei bilanci che ci permetta di raggiungere quel risultato di speditezza e di regolarità che da ogni parte si auspica, e siamo pronti, quanti ci occupiamo di questa materia, in cordialità di intenti, a cercare la formula definitiva, la quale, fatte completamente salve le eminenti prerogative del Parlamento in materia di bilancio, snellisca tutta la tecnica in modo da condurci fuori dagli inconvenienti che furono e sono da tutti egualmente lamentati.

Terzo punto: il Ministro del tesoro, nel lodevole intento di non mettere in rilievo il dissenso che si era verificato, e spinto dalla contingenza, si è fatto promotore di un secondo disegno di legge, presentato alla Camera il 23 gennaio. Tale disegno di legge, mentre riproduce la parte del precedente disegno su cui era convenuto il voto favorevole e dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, cioè il rinvio del

termine di presentazione dei bilanci al 28 febbraio, precisa, in termini di tempo e in collegamento con la precedente deliberazione, il contenuto dell'articolo unico della legge 21 agosto 1949, numero 639. La Camera dei deputati (quarto punto) nella seduta del 26 gennaio ha dato voto favorevole e alla prima e alla seconda proposta, al primo e al secondo articolo del nuovo disegno di legge. Oggi questo disegno è davanti a noi, per il suo esame e per la sua approvazione.

Consentitemi di dire che l'esame sembra si debba considerare sostanzialmente superato. C'è il nostro recentissimo voto di pochi giorni addietro, favorevole all'articolo primo di quel precedente disegno di legge, in virtù del quale il 34 della legge fondamentale sulla contabilità generale dello Stato veniva trasformato nella seguente dizione: « ...Presenta poi (il Ministro competente) nel mese di febbraio il bilancio di previsione per l'esercizio venturo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata e da quelli della spesa dei vari Ministeri ». Si tenga presente che noi votammo allora, vale a dire pochi giorni addietro, non già una deroga provvisoria, ma la modificazione definitiva della legge sulla contabilità generale dello Stato. (Dico in parentesi che questa legge di contabilità generale dello Stato, dopo la Carta costituzionale, è la legge fondamentale dello Stato a regime parlamentare: del quale regime è caratteristica sovrana che la finanza non può essere imposta, ma deve essere consentita dal voto del popolo, espresso dalla libera adesione del suo Parlamento). Ora, io penso che una Assemblea che ieri ha approvato lo spostanemto definitivo del termine di presentazione dei bilanci al 28 febbraio, non potrebbe oggi senza contraddizione rifiutare l'applicazione di tale spostamento al primo esercizio finanziario successivo a quella approvazione, cioè appunto al prossimo esercizio 1951-52, di cui parla l'articolo primo del disegno di legge in esame.

C'è poi un precedente che suffraga in pieno questa tesi. Il 26 gennaio 1949, con numero 243, veniva presentato al Senato un disegno di legge il cui articolo primo già recava modifica definitiva del termine di cui si parla. Trasmesso allora quel disegno di legge per l'urgenza alla 5ª Commissione, questa, in sede deliberante, approvava quella modifica. Vero è che la Camera dei deputati, nella seduta del 2 febbraio immediatamente successivo, emendava quel provvedimento nel senso di volerlo applicato, non definitivamente a tutti i bilanci futuri con modifica radicale della legge di contabilità, ma applicato soltanto all'esercizio 1949-50. Vero è anche che il Senato, riprendendo in seconda fase l'esame del disegno di legge, approvava questa applicazione limitata, in adesione alla deliberazione della Camera dei deputati. Dunque non si chiede qui oggi nulla di eccezionale, nulla di particolarmente nuovo in questa materia; soprattutto non si chiede nulla di preclusivo nei rapporti di una soluzione definitiva, e su questo e su altri punti, da cercarsi e da inquadrarsi in una revisione della legge di contabilità generale dello Stato, che tutti auspicano, come ho detto, più aderente alle mutate esigenze dell'azienda economica dello Stato; dico dello Stato, considerato come un'azienda economica.

In virtù di queste ragioni, la vostra Commissione raccomanda alla vostra approvazione l'articolo 1 del presente disegno di legge.

E passo all'articolo 2. Nel testo governativo si modifica una disposizione della legge 31 agosto 1949, n. 639. Che cosa diceva questa legge? Eccone l'articolo unico: « Ogni anno il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento, insieme al rendiconto dell'esercizio finanziario scaduto e al bilancio di previsione dell'esercizio venturo, una relazione generale sulla situazione economica del Paese ». Orbene, il disegno di legge n. 1775, del 23 gennaio ultimo, nel testo ministeriale modificava l'articolo così: « Ogni anno il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento, nel mese di marzo, una relazione generale sulla situazione economica del Paese ». Era già una più precisa determinazione in termini di tempo. Ma la Camera dei deputati molto opportunamente ha perfezionato la dizione, e, precisando ancora più i termini di tempo, ha mutato la frase « nel mese di marzo » in questa altra « non oltre il giorno della esposizione finanziaria e in ogni caso entro il mese di marzo ». È in questa forma che l'articolo 2 del presente disegno di legge viene a noi.

Onorevoli colleghi, questa formula ci garantisce che sarà possibile iniziare e sviluppare l'esame del bilancio suffragandolo alla luce della relazione economica, in modo che il primo trovi

nella seconda la sua base necessaria, almeno fino a quando (e questo vorrei dirlo sommessamente ancora una volta al Governo) almeno fino a quando non sia, non solo intenzionalmente, ma effettivamente rientrato il Parlamento nel normale esame dei consuntivi. D'altronde, la relazione economica e finanziaria si può forse considerare, se il parere non spiaccia, una anticipazione di elementi statistici, non tanto alla discussione del bilancio dello Stato, quanto alla esposizione finanziaria del Ministro del tesoro, sulla quale si apre il dibattito politico. L'essenziale è dunque, a parer mio, non già che la relazione economica venga presentata prima del bilancio: l'essenziale è che la relazione economica venga presentata prima della esposizione finanziaria, e in questo senso il Senato attende che il Governo lo voglia completamente rassicurare.

Dati questi chiarimenti, anche il secondo articolo merita la nostra approvazione.

Concludendo, il vostro relatore trae occasione da questo dibattito per confermare se stesso nella profonda convinzione che nessuna cura di temi attinenti al bilancio sarà mai eccessiva. Quello del bilancio è veramente il piano su cui si difende il regime parlamentare. Quando si fosse affievolita in noi questa certezza, il Parlamento non tarderebbe a mutarsi in una oziosa ed inceppante accademia, e le porte sarebbero spalancate ai più arbitrari sperimenti della vita politica. Sul piano del bilancio noi difendiamo ancora una volta la libertà del popolo italiano. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Domenico.

RIZZO DOMENICO. Ringrazio l'illustre relatore per la esposizione dettagliata e lo ringrazio, sebbene tardivamente, anche per i lumi che egli ha già dato al Senato nella sua precedente relazione, scritta in occasione del disegno di legge numero 1454 che venne di recente all'esame del Senato, nella seduta del 19 gennaio.

Dichiaro subito che per mio conto, e forse posso impegnare in questo anche il Gruppo per il quale ho l'onore di parlare, avrei sottoscritto senz'altro, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista politico, l'opinione espressa dall'onorevole Marconcini per la Commissione quando, contrastando un'affermazione di altro autorevole parlamentare, poneva in rilievo il carattere squisitamente politico del bilancio, negando che esso potesse ridursi ad una manifestazione contabile ragionieristica. Naturalmente la conclusione alla quale pervenne all'unanimità la nostra 5ª Commissione e con la quale si è contrastata la possibilità della presentazione di un unico disegno di legge per tutti i bilanci delle varie amministrazioni statali, è conclusione a cui noi abbiamo aderito ed aderiamo *toto corde*; così come aderiamo indubbiamente alla conclusione finale della relazione orale odierna del senatore Marconcini, poichè noi siamo convinti, quanto i componenti della 5ª Commissione, che è precisamente sull'esame dei bilanci che ci si ritrova per la migliore e più efficace tutela delle libertà del popolo che qui rappresentiamo.

Ma è appunto da questa premessa che traggo delle conclusioni che non possono coincidere con le richieste concrete oggi formulate e da parte del Governo e da parte della Commissione. Io non ho chiesto per una ragione formale all'onorevole Presidente di invitare a parlare prima l'onorevole Marconcini; l'ho chiesto perchè volevo e voglio avvalermi della sua posizione di fatto, della sua posizione al Senato per dedurne alcune considerazioni che mi pare debbano condurre precisamente a conclusioni opposte a quelle auspicate dall'onorevole Marconcini. Abbiamo saputo dallo stesso relatore la storia, le vicende di questo disegno di legge. A metà dicembre avvenne la presentazione di un disegno di legge, da parte del Ministro del tesoro, col quale si proponeva la modifica di due articoli della legge del 1923 sulla contabilità generale dello Stato, gli articoli, cioè, 34 e 35. L'articolo 34 ha un suo contenuto preciso, definito: la fissazione del termine entro il quale il Governo ha obbligo di presentare lo stato di previsione. L'articolo 35, invece, riguarda materia diversa da quella dell'articolo precedente, e stabilisce che ogni stato di previsione deve essere presentato con distinto disegno di legge. Orbene la proposta di legge del dicembre del 1950 chiedeva che si modificasse l'articolo 34 in ordine al termine e si modificasse in via permanente, con lo spostamento, cioè, dal 31 gennaio al 28 febbraio di ciascun anno. Lo stesso disegno di legge chiedeva, poi, che si modificasse anche l'articolo 35 nel senso di conglobare in un unico disegno di legge la presentazione

dei bilanci delle varie amministrazioni dello Stato.

Con invidiabile velocità di marcia — era detto nella relazione scritta dell'onorevole Marconcini — questo disegno di legge, nel giro di tre giorni, fu esaminato dalla prima Commissione dell'altro ramo del Parlamento, approvato dall'Assemblea e comunicato alla Presidenza del Senato. Qui la 5ª Commissione, come ricordavo, disse sì alla modifica dell'articolo 34, ma disse recisamente no alla modifica dell'articolo 35. Fissò il relatore nella sua relazione scritta che un tale no era espressione di unanimità della Commissione. L'Assemblea, accogliendo in pieno le proposte della 5ª Commissione, disse a sua volta sì alla modifica dell'articolo 34, in via permanente, e disse no alla modifica dell'articolo 35. Il disegno di legge fu rimandato alla Camera dei deputati.

Io potrei a questo punto — e chiedo ai maestri di diritto parlamentare e costituzionale che abbiano la sopportazione di ascoltare anche quella che, forse, potrebbe sembrare una eresia, ma che, comunque, non vuole essere una manifestazione di particolare presunzione — potrei a questo punto dire che forse il rinvio all'altro ramo del Parlamento non si poneva come una esigenza logica. Io ho una mia idea personale in proposito: quella cioè che quando la modifica di un disegno di legge di natura complessa, approvato da un ramo del Parlamento, si traduce e si riduce in un emendamento soppressivo che lascia salvo il resto del provvedimento nelle sue altre parti autonome, si sia già verificato il duplice consenso costituzionale ed il provvedimento legislativo possa ritenersi perfetto. Ad ogni modo non è su questo punto che intendo intrattenermi.

Prendo atto del fatto che il disegno di legge approvato con emendamento soppressivo in ordine all'articolo 35, da questo ramo del Parlamento, si è ritenuto, con giudizio insindacabile, di rimandarlo all'altro ramo del Parlamento. Ma, onorevoli signori della Commissione, perchè è stato mandato all'altro ramo del Parlamento? Evidentemente perchè questo prendesse atto della volontà del Senato ed aderisse, se credeva, a questa manifestazione di volontà, e cioè, nel fatto, riducesse la portata del primo disegno di legge alla sola modifica dell'articolo 34, respingendo la proposta di modifica dell'articolo 35.

Qui, la questione diventa di puro diritto. Fino a quando l'altro ramo del Parlamento non avrà preso in esame quel disegno di legge, è lecito, è parlamentarmente corretto, risponde al *fair play* della prassi parlamentare, che il primo disegno di legge vada ad insabbiarsi in uno dei cassetti dell'altro ramo del Parlamento, in attesa che si modifichi l'opinione del Senato (questa è infatti la speranza espressa nella relazione che accompagna l'attuale disegno di legge da parte del Ministro) e si presenti viceversa un altro disegnino di legge in contrasto con il maggior contenuto di quello già approvato? Quello già approvato, infatti, come ricordava il relatore, fissa la proroga in via definitiva per tutti gli anni a venire; questo di oggi, invece, la concede solo al bilancio '51-52.

PRESIDENTE. Il contenuto di questo disegno di legge è diverso.

RIZZO DOMENICO. Mi lasci concludere, onorevole Presidente; il contenuto è diverso per la modifica della legge dell'agosto 1949; per la prima parte, però, non solo non è diverso, ma più che identico, è assorbito dall'altro. Che cosa ha approvato il Senato il 19 gennaio?

Ha approvato la proroga, in conformità della deliberazione della Camera, della data di presentazione del bilancio dal 31 gennaio al 28 febbraio, a cominciare dall'anno finanziario 1951-52. Oggi il Governo chiede questa proroga in via temporanea. Ebbene, sorge o non sorge una preclusione vera e propria all'esame di questa materia sulla quale noi abbiamo votato otto giorni fa concedendo più di quello che ci si chiede oggi? Questo è il punto. Quello che oggi il Governo ci chiede, noi l'abbiamo già concesso e per quest'anno e per gli anni a venire; l'abbiamo concesso dopo che l'aveva concesso la Camera. Si dirà che il disegno di legge non era definitivo, non era legge perchè noi l'abbiamo emendato e rimandato alla Camera.

Allora ecco il quesito. Per il rispetto dei diritti del Parlamento e dell'attività legislativa, che non mi pare possa girare a vuoto, fino a che punto, non volendo rinunciare al primo disegno di legge, è lecito operare come si fa oggi? Io avrei capito il ritiro del primo disegno di legge sul quale non era stato possibile ottenere il consenso del Senato per la parte che più in-

teressava il Governo; avrei capito il ritiro di quel disegno di legge e la presentazione di una nuova proposta come quella di oggi, a contenuto più limitato per l'ossequio formale al principio formalistico del rinvio in ogni caso. Avrei compreso e giustificato questo: ma a me sembra che allo stato delle cose non si voglia affatto rinunciare a quel disegno di legge, non si rinuncia cioè alla speranza di far modificare l'opinione del Senato, in ordine alla non unicità del bilancio. (*Cenni di diniego del senatore Paratore*).

GRISOLIA. Eppure questa è la verità, senatore Paratore. (*Interruzione del senatore Conti*).

RIZZO DOMENICO. Sotto il profilo della regolarità dei lavori parlamentari, sotto il profilo della proficuità dei lavori di questa Assemblea, questo è un grave inconveniente che non può negarsi. D'altra parte occorre aggiungere un rilievo sostanziale oltre che formale. Hanno bisogno le amministrazioni dello Stato di presentare i bilanci un mese dopo? Ne ha bisogno permanentemente: fu questa la risposta del Governo alcuni giorni fa; ne hanno bisogno soltanto per quest'anno, è il pensiero di oggi del Governo. Tra 15 giorni appureremo quale sarà il definitivo pensiero del Governo in proposito? Noi non ci scandalizziamo per questo.

Ma praticamente lo spostamento che ci si chiede è di due mesi per la modifica della legge del 19 agosto 1949, poichè è ovvio che non potremo metterci a discutere i bilanci senza aver avuto la relazione. Pertanto, poichè il lavoro delle Commissioni legislative intorno ai bilanci avrà inizio in aprile, noi avremo ancora di più ridotto i termini per la discussione dei vari bilanci e correremo il rischio di far diventare, nonostante la sicura volontà contraria dell'illustre Presidente della 5ª Commissione, l'istituto eccezionale dell'esercizio provvisorio un istituto di tutti gli anni. Il Governo non lo vuole? Il Governo non vuole maneggiare i bilanci se non previo controllo e dopo l'approvazione del Parlamento? Ma questo è tanto vero quanto è vero che il Governo fra sei mesi di bilanci non parlerà più; quando avrà ottenuto i pieni poteri della dittatura economica, e potrà dirci che di esercizio provvisorio non ha davvero bisogno!

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. I pieni poteri in materia di bilancio non si possono chiedere, a norma della Costituzione, e noi non li chiederemo mai.

RIZZO DOMENICO. Il Parlamento, in ognuno dei tre anni precedenti, nei quali è stato costretto a concedere l'esercizio provvisorio, ha sempre affermato la speranza che la richiesta non avesse a farsi più. Si rende ora esso conto della responsabilità che si assume e delle conseguenze che deriveranno da questo spostamento di data? Noi arriveremo al 31 marzo, cioè soltanto a tre mesi dal termine finale dell'esercizio finanziario ordinario.

Comunque il primo spostamento di termini per me è già votato attraverso il disegno di legge del 19 gennaio di quest'anno, e sarebbe quindi addirittura preclusa la possibilità di esame di questa ulteriore richiesta, perchè non riesco neanche ad immaginare quali sarebbero le conseguenze di un voto del Senato contraddicente al primo voto.

Dobbiamo ora spostare anche il secondo termine? Lo sposteremo al 31 marzo e praticamente avremo dato al Governo la possibilità di richiederci al 30 giugno l'esercizio provvisorio e di richiedercelo facendocene colpa a noi.

Se questo risponde precisamente alle intenzioni affermate tante volte, lo dica soprattutto l'illustre Presidente della 5ª Commissione; se questo non sia praticamente un aprire le porte, un giustificare la richiesta futura del Governo, ci dica quale è la sua opinione personale e, soprattutto, quali rimedi, egli, che è così valido tutore degli interessi costituzionali del Senato, quali utili argomenti potrà opporre alla vigilia del 30 giugno al Governo che ci verrà a dire: l'avete votato, l'avete voluto, ci siete arrivati al 31 marzo; che posso fare se non si riesce in due mesi a discutere 17 bilanci?

Io ho finito, onorevole Presidente. Credo che il rilievo di ordine, per così dire, formale, al quale ho fatto soltanto un accenno potrà costituire in un avvenire più o meno prossimo materia da approfondire; vale a dire si dovrà pur trovare la maniera di coordinare il lavoro legislativo per evitare il verificarsi di questi casi e di queste incongruenze. Nel caso attuale noi, del partito socialista italiano, intravediamo, significhiamo, interpretiamo questo secondo, successivo disegno di legge da parte del Governo come una manifestazione di scarso rispetto per l'istituto parlamentare e, soprattutto, come un mezzo di

eccezione che era evitabilissimo soltanto che il Governo si fosse adattato a rinunziare al suo persistente desiderio di unificazione dei bilanci, facendo diventare definitiva, con la rapidità della quale aveva dato già prova, quella leggina così come il Senato unanimemente voleva diventasse. (*Approvazioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. I rilievi fatti dall'onorevole Rizzo riguardano prima di tutti la Presidenza del Senato. Per questo rispondo io. L'onorevole Rizzo ha ritenuto che nella presentazione di questo disegno di legge vi sia stata da parte del Governo una mancanza di rispetto per il Parlamento. Ora, per quel che riguarda il Senato, se questa mancanza di rispetto vi fosse stata, la prima a rilevarla sarebbe stata la Presidenza, perchè spetta alla Presidenza tutelare la dignità del Senato.

GIUA. Era un rilievo politico, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Giua. La Presidenza non ritiene di condividere questo punto e non ha ritenuto di condividerlo.

La situazione di fatto che si presentava era questa: i due rami del Parlamento avevano congiuntamente, coerentemente, concordemente, direi, espresso il loro avviso sull'opportunità della proroga al 28 febbraio di ogni anno della data di presentazione dei bilanci. Questo, in una legge complessa, come ha amato definirla l'onorevole Rizzo. Non potendo evidentemente seguirsi la teoria della legge complessa che entrerebbe in vigore e dovrebbe essere promulgata per la parte su cui si era raggiunto l'accordo, o per lo meno essendo questa una teoria che merita di essere approfondita, prima di immutare la prassi, il Governo ha ritenuto di presentare un disegno di legge di carattere transitorio. In questo la Presidenza del Senato non ha rilevato alcuna mancanza di riguardo. Non avrebbe mancato di richiamare in tal caso...

GRISOLIA. Lo rileviamo noi, è un diritto che non ci è precluso!

PRESIDENTE. Io sto dimostrando, onorevole Grisolia, sto dimostrando, ma non mi illudo di persuaderla, che ciò non è esatto, perchè la presentazione di un disegno di legge che transitoriamente porta l'applicazione di quello che era stato con carattere definitivo votato da entrambi i rami del Parlamento e che non poteva entrare in vigore perchè su una parte della legge non vi era accordo, la presentazione di questo disegno di legge, è sembrato a noi un riguardo verso il Parlamento e non una mancanza di rispetto. Questo intendo dire all'onorevole Rizzo.

Non posso altresì condividere l'altra opinione dell'onorevole Rizzo relativamente a quella che può essere la facoltà di ritiro dei disegni di legge. Su questo problema una volta l'onorevole Giua o l'onorevole Lussu, uno dei due, riconobbe esatto il mio rilievo, vale a dire il diritto del Governo di ritirare il disegno di legge dopo che uno dei due rami del Parlamento lo abbia votato. Forse era una mancanza di riguardo perchè, dopo espressa la volontà del Parlamento, il Governo non può più, a mio avviso, ritirare il disegno di legge. Questa comunque è materia opinabile. Non è opinabile invece che la presentazione di una proposta che transitoriamente applica una deliberazione concorde del Parlamento, non può essere considerata una mancanza di riguardo verso il Parlamento.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Onorevole Presidente, vorrei farle osservare che, per tutto il rispetto che ho delle sue opinioni scientifiche, naturalmente mi riservo di esaminare ed approfondire l'ultima questione cui ella ha accennato circa la possibilità, la correttezza da parte del Governo di ritirare o meno un disegno di legge dopo l'approvazione da parte di uno dei due rami del Parlamento. Ma d'altra parte credo che sia almeno opinabile quel mio « azzardo » giuridico circa la legge complessa. Debbo però ricordare all'onorevole Presidente che il disegno di legge di cui ci stiamo occupando è stato inizialmente presentato all'altro ramo del Parlamento e non v'è quindi motivo di rilievo alla nostra Presidenza. Io, poi, non ho fatto che una ipotesi e penso soltanto, come ho già detto, che se la relazione di presentazione del disegno di legge n. 1775 afferma che il Ministro del tesoro « attende le definitive determinazioni parlamentari per quanto concerne il bilancio unico » ed intanto presenta questo disegno di legge, mi sembra che dica a chiare note che, nonostante l'opinione unanime del Senato, egli troverà la maniera di arrivare a quello che vuole! (*Commenti*).

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ma non è così.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Il senatore Rizzo si è rivolto a me ed ha espresso il timore che questo disegno di legge porti la inevitabile conseguenza di giungere facilmente all'esercizio provvisorio.

Debbo tranquillizzarlo per conto mio e per conto della Commissione che ho l'onore di presiedere. Questa infatti è fermamente decisa di far procedere i suoi lavori — e di ciò posso darne garanzia anche al Senato — in maniera che l'Assemblea concluda la discussione sugli stati di previsione entro il termine dell'esercizio finanziario.

D'altra parte, onorevole Rizzo, debbo rammentarle che l'anno scorso, in cui ugualmente fu consentita la protrazione del termine al 28 febbraio, da parte di questa Assemblea furono approvati tutti i bilanci entro il 30 giugno. Sono convinto che anche quest'anno ciò sarà possibile.

Circa l'altro argomento, che cioè il presentare la relazione economica nel mese di marzo possa provocare un ritardo nell'approvazione dei bilanci, rispondo che se i bilanci saranno presentati alla fine di febbraio, non vorrà pensare, l'onorevole Rizzo, che essi saranno discussi ed approvati nel mese di marzo!

Ritengo anzi molto utile che la relazione sulla situazione economica venga presentata nel momento che mi sembra il più opportuno.

L'Assemblea può quindi essere tranquilla che, da questo punto di vista, pur senza entrare nel merito, il disegno di legge in esame non porterà come inevitabile conseguenza l'esercizio provvisorio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Domando al relatore, senatore Marconcini, se ha nulla da aggiungere alla sua relazione.

MARCONCINI, *relatore.* Mi rimetto a quanto ho esposto nella relazione orale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gava, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo ringrazia il Senato per la discussione che si è svolta su questo disegno di legge, poichè essa ha portato dei lumi ed ha illustrato quali sono le ragioni dell'iniziativa del Governo e l'animo con cui è stata concepita.

Abbandono le drammatiche previsioni del senatore Cerruti intorno alle tenebrose intenzioni del Governo ed al piano preordinato per chissà quali macchinazioni che scaturirebbero dalla presentazione di questo disegno di legge; ed abbandono anche le discussioni di carattere tecnico sulla opportunità che siano variati i termini previsti dall'articolo 34 della legge sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Più volte, infatti, questo tema, sia in sede di Commissione finanze e tesoro, che in Assemblea, è stato discusso e dibattuto, ed è stato illustrato, mi pare in maniera definitiva, il punto di vista del Parlamento, accettato dal Governo, intorno all'opportunità di ravvicinare quanto più sia possibile la data delle previsioni all'inizio dell'esercizio dei bilanci dello Stato; di ravvicinarla anche alla esposizione finanziaria e a quella relazione generale sullo stato economico del Paese che, se non è proprio necessaria per la discussione dei bilanci, è tuttavia uno strumento di verificazione della veridicità degli stati di previsione che il Governo sottopone all'esame del Parlamento.

Mancanza di rispetto, dunque? L'intenzione del Governo è stata, invece, di venire incontro alla volontà concorde espressa dal Parlamento, superando un ostacolo di carattere solo formale, derivato dal meccanismo relativo alla funzionalità dei due rami del Parlamento. Nell'animo del Governo vi era, anzi, il preciso intendimento di rendere ossequio alla volontà delle due Camere,

Io non entro nella discussione della tesi del senatore Rizzo, che merita davvero approfondimento, circa la opportunità che nei disegni di legge complessi le norme approvate da entrambi i rami del Parlamento entrino immediatamente in vigore e diventino legge dello Stato, anche se resta aperta la discussione su altre norme intorno alle quali Camera e Senato dissentano, ma è certo che nella sua sostanza e da un punto di vista politico, la tesi del senatore Rizzo va accettata ed è valida. Essa risponde in maniera precisa e smantella le accuse rivolte dal senatore Cerruti che il Governo abbia violato la Costituzione e si sia reso inadempiente verso il Parlamento.

La Costituzione è fuori causa. Noi sappiamo che la data di presentazione degli stati di pre-

visione è materia di una legge dello Stato, importante, anzi fondamentale, come giustamente ha rilevato il senatore Marconcini, ma non è materia di Costituzione. I termini sono regolati dalla volontà del Parlamento, all'infuori delle norme speciali e particolari che la legge prevede per la revisione delle leggi di carattere costituzionale. Quindi, nessuna violazione della Costituzione.

Aggiungo che non c'è neanche inadempienza. Bisogna guardare al significato e allo scopo delle leggi su questo punto.

La legge, in buona sostanza, non si rivolge a terzi, nè crea obblighi del Governo verso terzi; tende solo a regolare i rapporti tra Governo e Parlamento, ossia a stabilire le norme e i termini entro i quali il Governo è obbligato a presentare alle Assemblee gli stati di previsione: e ciò perchè le Assemblee siano in grado di discutere tempestivamente sugli stati medesimi, con ogni più opportuno mezzo di cognizione e perchè possano deliberarvi sopra, entro il termine normale del 30 giugno di ciascun anno. Or dunque, se il Parlamento è stato d'accordo sulla proroga dei termini, poichè sia Camera che Senato hanno chiesto che, o permanentemente o per questo anno almeno, gli stati di previsione siano presentati entro il 28 febbraio, dov'è mai la inadempienza? Il Parlamento non ha alcun credito esigibile verso il Governo ed il Governo non può essere inadempiente.

Resta, invece, come dicevo in principio, l'ossequio del Governo alla manifestazione di volontà e alla deliberazione espressa dal Parlamento nella seduta del 19 dicembre 1950, da parte della Camera dei deputati, e nella seduta del 19 gennaio da parte del Senato. Deliberazione che il Governo ha interpretato nel suo significato che è quello di richiedergli che gli stati di previsione siano il più possibile vicini alla realtà, controllabile anche in relazione allo stato generale economico del Paese, quale risulta dopo una qualche conoscenza dei dati statistici sui principali fenomeni economici dell'anno precedente.

Col disegno di legge in discussione, il Governo si è assunto il còmpito di superare un ostacolo di natura esclusivamente formale e funzionale, e lo ha fatto anche per essere obbediente alla volontà del Parlamento. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, che rileggo:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1951-52, il termine stabilito dall'articolo 34, n. 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, per la presentazione al Parlamento del bilancio di previsione, è prorogato al 28 febbraio 1951.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, è sostituito dal seguente:

Articolo unico. — « Ogni anno il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento non oltre il giorno della esposizione finanziaria e, in ogni caso, entro il mese di marzo, una relazione generale sulla situazione economica del Paese ».

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*È approvato*).

Porrò ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

CONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Desidero fare una dichiarazione di voto, augurandomi che il Senato rifletta sulla gravità del problema che è stato posto in discussione. Ho udito che i colleghi di questa parte (*accennando alla sinistra*) vogliono difendere l'istituto parlamentare. Ad essi desidero dire che noi, essi compresi, con il sistema vigente, non difendiamo, se non sarà modificato profondamente, il sistema parlamentare, ma lo trucidiamo. Bisogna riuscire, in modo assoluto, in concordia di intenti, se è possibile, a risolvere il problema della semplificazione delle discussioni. Non sono d'accordo neanche con la Commissione di finanza che sembra volere la discussione senza misura nei modi consueti, cioè se-

condo il costume sempre deplorato degli stati di previsione. Credo che si commetta un errore enorme. Abbiamo bisogno, lo Stato, il Paese hanno bisogno soprattutto del controllo dell'amministrazione.

Quando il Governo è uscito dall'accademia in cui si risolve la discussione degli stati di previsione, quando i Ministri tornano nei ministeri con i bilanci approvati, noi non sappiamo più nulla di quel che accade, non abbiamo più nessuna possibilità pratica di intervento. La forma uccide la sostanza. È inutile che l'amico Paratore faccia l'augurio di un esito felice della prossima discussione sugli stati di previsione nei termini prescritti!

Avremo l'ennesima accademia, un nuovo perditempo.

PARATORE. La discussione generale è inutile. Bisogna discutere i capitoli.

CONTI. Ecco una proposta utile, ma si riuscirà ad eliminare i difetti, i vizi, le deviazioni dei parlamentari, i quali non discutono la realtà dei bilanci ma discutono di tutto quanto salta loro in mente, magari di mitologia e di poesia? Io vi dico, onorevoli colleghi, preoccupiamoci di concretare una riforma di queste discussioni. Non sarà stato opportuno, secondo il vostro giudizio, ciò che era stato progettato, e cioè la discussione nelle Commissioni degli stati di previsione dei singoli dicasteri. Non vi piace questa soluzione, trovatene un'altra. Vedo qui il collega Ruini il quale ha ventilato una proposta la quale può essere oggetto di discussione. Ma, onorevoli colleghi, non consideriamo alla leggera il problema che deve essere invece seriamente meditato, perchè con esso si confonde il problema del funzionamento dell'istituto parlamentare.

Le Camere non sono più quelle di 50 anni or sono: oggi esse debbono provvedere a tanta legislazione: si tratta di migliaia di leggi che debbono uscire da questa fabbrica. Ebbene, cerchiamo di riuscire in questo còmpito, altrimenti noi uccideremo il sistema parlamentare. Cerchiamo tutte le vie. Io dico ai regionalisti convinti, e dico anche agli anti-regionalisti, considerate sempre più e seriamente la opportunità di smaltire tanto lavoro parlamentare lasciando alle costituende Regioni la loro funzione legislativa. Elimineremo in tal modo un grande lavoro nostro. Semplifichiamo perciò anche le discussioni del bilancio. Eliminiamo almeno una parte dell'accademia, così consolideremo l'istituto parlamentare.

Ho detto queste cose perchè desideravo dare giustificazione della mia preoccupazione, nella speranza che il Senato si metta sulla buona via. (*Applausi*).

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Io mi asterrò dal voto. Desidero darne ragione. Ho ascoltato con molto interesse le cose che hanno detto i colleghi, cose interessantissime e dotte. Ma io considero la questione dal punto di vista pratico. Queste esercitazioni dottrinarie, consentitemi la parola, trovano uno sviluppo nei fatti? Esse presuppongono che l'ordinamento della burocrazia e tutto il meccanismo dello Stato siano tali da poter, secondo che delibera il Parlamento, dare determinati conti e darli entro un certo termine. Si prescinde in queste discussioni dal considerare se c'è la possibilità di avere quello che noi votiamo. Si domanda, per esempio, nell'articolo 2 che la relazione sulla situazione economica del Paese sia approntata entro il 31 marzo. Precedentemente essa doveva essere approntata credo entro gennaio. Ma sono in grado le nostre burocrazie e il meccanismo tutto dei vari uffici di dare tale relazione? No: non lo sono. Ed allora tutte queste nostre discussioni sono inutili. E dal momento che non riusciremo ad avere quello che chiediamo, questa diventa veramente una questione bizantina, tanto più dannosa in quanto urgono problemi concreti ben più importanti.

Voglio darvi informazioni più precise. La relazione sullo stato economico implica la conoscenza di molti dati che non abbiamo e che non è possibile improvvisare. Per esempio il censimento. Ora, l'ultimo nostro censimento è del 1936 ed anzi per la parte demografica credo sia del 1931. Sono passati 15 o 20 anni, ricchi di eventi; abbiamo avuto la guerra, la quale ha inciso profondamente sulla nostra situazione. Tutti gli altri Paesi hanno fatto subito un nuovo censimento. Noi no. Analogamente, affinchè la richiesta relazione economica potesse esserci utile, occorrerebbe una statistica dei contribuenti e della distribuzione della ricchezza. Ne abbiamo sentito la necessità durante la discussione della riforma tributaria.

Non esiste. Domandate notizie: non vi rispondono perchè non le hanno; non le sanno e non le possono dare. Occorre ricorrere alla agenzia Doxa che fa una inchiesta o un *referendum* sopra un certo numero di cittadini e poi lo estende per analogia a tutto il Paese. Naturalmente, però, per quanto ben fatte, sono ipotesi, sono congetture e, comunque, non è lo Stato.

E poi occorrono i consuntivi. Stiamo ad occuparci tanto dei preventivi che, dopo tutto, non è difficile fare perchè si tratta di scrivere una cifra su uno stampato e magari l'anno successivo cambiarla in più o in meno; ma i consuntivi non ci sono e noi protestiamo da tempo contro questo stato di cose. Ed è accaduto che si sia scritto e pubblicato su giornali che il disavanzo per il 1947-48 era di 729 miliardi e quello per il 1948-49 era di 415 miliardi, mentre i giornali del 18 gennaio sanno dalla Ragioneria generale dello Stato che queste cifre sono sbagliate e che il disavanzo per il 1947-48 è di 822 miliardi e quello per il 1948-49 è di 486 miliardi. Ma insomma si possono conoscere sì o no? Come possono avvenire simili contraddizioni? Pubblicazioni di tal genere mostrano comunque che non v'è ordine.

Occorrono poi le statistiche della disoccupazione, cosa importantissima. Tutti i Paesi le tengono ben aggiornate. Abbiamo una discussione continua tra un Ministero che dà certe statistiche e l'Ufficio centrale di statistica che non le riconosce e non le vuole pubblicare, sicchè nulla ci è dato sapere.

Abbiamo la necessità di conoscere la situazione precisa e completa del trattamento ai dipendenti dello Stato, perchè c'è da discutere se possiamo o no concedere miglioramenti a questa o quella categoria. Questi dati ho chiesto più volte al Ministro, che li ha promessi; ma nulla si sa.

Ci occorre conoscere la situazione dei circa 300 enti in cui è interessato lo Stato, ma noi queste notizie non le abbiamo. I Ministri promettono e sono pieni di buone intenzioni, ma non possono mantenere.

Potrei continuare con altri esempi. Noi procediamo all'oscuro. E come possiamo obbligarci a pubblicare una relazione quando ci mancano i dati relativi ai vari elementi di essa? Quando si vogliono prendere impegni, bisogna anzitutto esaminare se si ha la possibilità di eseguirli. Se questa possibilità non c'è, ogni discussione sul genere dell'attuale è inutile. Bisogna vedere *quid valeant humeri, quid ferre recusent*. Ed io temo assai che una relazione sullo stato economico, ben aggiornata e circostanziata, sia tra quelle cose che *ferre recusent*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Prima è quella del senatore Priolo ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero: « per conoscere: 1° se essi siano informati, per la parte di rispettiva competenza, della miseria attuale dei lavoratori e proprietari agricoli calabresi, a cagione della fallita produzione olearia, della quotazione dei vini a prezzi infimi, che non coprono le spese di produzione, delle gravi difficoltà di collocamento degli agrumi per mancanza di esportazione, nel centro e nel nord Europa, con la conseguente svalutazione nel prodotto, che nell'annata corrente rappresenta ormai l'estrema risorsa per migliaia di piccoli produttori, coloni e lavoratori; 2° se non ritengano doveroso adottare provvedimenti immediati per stimolare la domanda e rendere possibile la esportazione agrumaria nel periodo ancora utile per la vendita, nonchè provvedimenti organici e permanenti a favore della produzione agricola calabrese, purtroppo avviata ad inevitabile rovina per l'incomprensione e la carenza di ogni tutela da parte del Governo » (1505).

Ha facoltà di parlare il senatore Canevari, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è informato e ha presenti le difficoltà e le difficili condizioni dei lavoratori e dei produttori agricoli di alcune zone dell'Italia meridionale fra le quali le Calabrie a pre-

valenti colture arboree ossia a vigneti, agrumeti e oliveti.

Vino e agrumi incontrano difficoltà di collocamento sui mercati interni ed esteri: la produzione olearia dell'annata è stata scarsa; onde il disagio economico di quelle popolazioni agricole. L'onorevole interrogante accusa il Governo d'incomprensione e di carenza. Non credo che possa ritenersi fondato e meritato tale rimprovero. Per l'olio di oliva le quotazioni sono sostenute con tendenza al rialzo; ciò che potrà infatti compensare il danno per lo scarso raccolto. Per il vino, come all'interrogante è ben noto, sin dallo scorso anno sono stati adottati provvedimenti fiscali intesi ad attenuare la crisi, e i risultati ottenuti possono considerarsi apprezzabili se le quotazioni di allora risultano oggi maggiorate mediamente di circa il 20 per cento. Più complesso si presenta il problema agrumario specie per il collocamento delle arance, data l'abbondante produzione dell'annata, non soltanto in Italia ma anche nei Paesi del Mediterraneo.

Non vi sono purtroppo grandi possibilità di espansione sui mercati esteri poichè il potere di assorbimento anche all'estero non è suscettibile di immediati aumenti. Perciò la produzione agrumaria dovrà essere collocata per la sua maggior parte all'interno. Il Ministero dell'agricoltura, di concerto con le altre Amministrazioni interessate, ricerca tutte le possibilità per rendere più agevole il collocamento di tale prodotto, sia per il consumo interno, sia per l'esportazione al fine di limitare al minimo l'effetto di tale crisi; la quale crisi però non si presume così grave come appare dagli accenni e dagli accenti usati dall'onorerevole interrogante, anche perchè l'abbondanza del prodotto riesce infine a compensare almeno in parte i minori realizzi unitari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Priolo per dichiarare se si ritiene soddisfatto.

PRIOLO. La mia interrogazione si muove su tre binari: la questione dell'olio in primo luogo, poi il vino ed infine gli agrumi. L'onorevole Sottosegretario ci dice: sapete, l'olio è aumentato. Bella forza! ma non è aumentato perchè siano venute provvidenze ministeriali, ma perchè la preoccupazione di guerra naturalmente crea un rialzo.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Nossignori; fino a quando non si sono modificate le condizioni del mercato abbiamo tutelato l'olio d'olivo all'interno, altrimenti le condizioni attuali sarebbero state ben peggiori.

PRIOLO. La situazione in ogni modo è questa: gli accenti miei sono stati aspri ed amari; io non sono un pessimista, nè uno che aggredisce a vuoto, se parlo così da questa tribuna è perchè porto la eco dolorosa di ciò che sento nella mia provincia, che vive esclusivamente, in mancanza di industrie, sui prodotti dell'olio, del vino e degli agrumi. In quanto alla produzione olearia essa è stata scarsissima e si è creata una situazione veramente dolorosa e preoccupante.

La produzione vinicola poi è in parte fallita per avverse condizioni naturali e, per il resto, è discesa a prezzi infimi, che non coprono le spese di produzione, le quali viceversa sono aumentate per il maggior costo dei concimi, degli anticrittogamici, dello zolfo e per l'aumento delle imposte, delle sovraimposte e dei contributi unificati.

Il danno perciò si è aggravato e colpisce migliaia di piccoli proprietari e coloni, perchè da noi le vigne sono condotte generalmente a mezzadria e il proprietario aspetta la vendemmia per pagare le imposte e i contributi per l'intero anno, mentre i coloni col ricavato della loro quota di mosto acquistano farina e legumi per sostentarsi almeno per parte dell'inverno.

Non parlo delle leguminose e del grano, i cui raccolti sono anche falliti per due terzi, ma che hanno importanza secondaria nell'economia agricola reggina.

Tutto sommato perciò la situazione dell'agricoltura nella mia provincia è oggi disastrosa, ma il disastro potrebbe essere attenuato dal raccolto agrumario, che è stato soddisfacente.

In questo campo però il danno, che la natura ci ha risparmiato, proviene invece dalla mancanza di richieste.

Ordinariamente infatti sin dai mesi di ottobre e novembre pervengono le domande dai mercati esteri, domande che si intensificano prima del Natale. In questo anno purtroppo esse sono mancate, perchè la Germania pare che difetti di dollari per l'acquisto, perchè l'Inghilterra, la Francia e il Nord-Europa impor-

tano dalla Spagna e dal Nord-Africa e perchè i mercati Nord-orientali ci sono preclusi.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non dipende dalla volontà del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, la prego di non sottrarre con le sue interruzioni, tempo prezioso, ai cinque minuti a disposizione dell'onorevole Priolo.

PRIOLO. Ho finito onorevole Presidente, ma la negativa dell'onorevole Sottosegretario, debbo affermarlo recisamente, non ha fondamento.

Se ne sinceri, onorevole Canevari, andando al Ministero dell'agricoltura.

PIETRA. Gli agrumi andavano in Germania ed in Russia, ma erano importatori tedeschi che poi li mandavano in Russia!

PRIOLO. La maggiore quantità andava in Germania e dalla Germania era esportata in Russia.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ma che dice collega, Odessa era uno dei primi porti di importazione.

PRIOLO. Proprio così! Ed ora, per una politica stoltamente fondata sopra ideologie, anzichè sopra vitali interessi economici, questi mercati ci sono preclusi. Mentre Paesi ricchi come l'Inghilterra curano abilmente e pazientemente di mantenere ed estendere i loro rapporti coi Paesi di oriente, l'Italia povera si trastulla in logomachie ideologiche, che fanno perdere, come dicevo sopra, mercati come quello della Polonia e dell'Ungheria che erano i più redditizi per la vendita delle arance calabresi e siciliane, le quali erano e sono colà apprezzate per il gusto e l'aroma come le migliori del mondo.

Ecco perchè, onorevoli collegni, la mia parola è aspra ed accorata; io non posso dichiararmi per nulla soddisfatto delle dichiarazioni ottimistiche e semplicistiche dell'onorevole Sottosegretario, dichiarazioni che lasciano le cose al punto di prima, e mi riserbo di trasformare la mia interrogazione in interpellanza. (*Applausi dalla sinistra. Commenti*).

PRESIDENTE. Seguono all'ordine del giorno un'interrogazione del senatore Priolo e una del senatore Musolino, ambedue dirette al Ministro dei trasporti e concernenti il servizio delle navi-traghetto tra Messina e Reggio Calabria. Poichè vertono sullo stesso argomento, propongo che siano svolte congiuntamente.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura delle interrogazioni:

PRIOLO, al Ministro dei trasporti: « per conoscere le ragioni della soppressione del servizio delle navi-traghetto fra Messina e Reggio Calabria e della loro sostituzione con un modesto battello, già addetto al trasporto degli ergastolani fra Napoli e Procida.

« Un tale provvedimento non solo è offensivo, ma dimostra che non si vuole deliberatamente tenere conto dei bisogni della grande e popolosa città di Reggio Calabria, nè di tutta la riviera jonica che attraverso Reggio svolge il suo traffico viaggiatori e merci da e per la Sicilia » (1538).

MUSOLINO, al Ministro dei trasporti: « sulle ragioni che lo hanno indotto a sostituire le navi-traghetto tra le stazioni marittime di Reggio Calabria e Messina con un vaporino adibito finora soltanto al trasporto dei detenuti » (1558).

Ha facoltà di parlare il senatore Battista, Sottosegretario di Stato per i trasporti.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Quest'oggi ho l'onore di rispondere ad una interrogazione non solo di un collega ma anche di un mio predecessore, e quindi perciò perfettamente al corrente di quale è la situazione dei traffici tra la Sicilia e la Calabria, e conseguentemente quale è lo sforzo che le Ferrovie dello Stato fanno per migliorare queste comunicazioni. La risposta quindi indubbiamente mi riesce più facile, perchè più che dal senatore Musolino, soprattutto dall'onorevole Priolo che conosce bene la situazione ferroviaria, potrò avere sicuramente una maggiore comprensione.

Gli onorevoli interroganti sanno che questo anno in special modo — ed è una fortuna questa per il nostro Paese — vi è stata una notevole produzione agrumaria; ed una intensità quindi di traffico nello stretto di Messina, circa doppia di quella dell'anno scorso. La cosa indubbiamente è consolante dal punto di vista dell'economia nazionale, ma ha creato dei problemi all'Amministrazione ferroviaria, problemi che essa ha dovuto risolvere. Quest'anno si sono trasportati

attraverso lo stretto di Messina circa 700 carri al giorno, cifra che è indubbiamente notevole. Contemporaneamente però a questo afflusso di carri ferroviari, si è anche avuto l'inconveniente che una delle navi-traghetto, e precisamente l'« Aspromonte », si è dovuta inviare in riparazione nei cantieri. Si aggiunge che riparazioni ancora più importanti sono in corso alla nave traghetto « Villa », che già un tempo faceva servizio fra Reggio Calabria e Messina. Si tratta di cambiare tutto l'apparato motore, in modo che diventi veramente una nave-traghetto efficiente ed utile per le relazioni tra la Sicilia e la Calabria. Tutto ciò ha quindi portato a dover affrontare la situazione del trasporto degli agrumi e delle primizie — che cominceranno fra poco — con una deficienza di mezzi: e pertanto si è dovuto cercare di noleggiare una nave per assicurare le comunicazioni fra Reggio e Messina...

PRIOLO. E si è trovata la nave trasporto degli ergastolani.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Onorevole Priolo, la questione non è nel vedere se una nave ha trasportato gli ergastolani o meno, perchè noi non abbiamo preso questa nave per recare offesa alle popolazioni di Reggio Calabria che tutti ammiriamo e stimiamo. La verità è che essa era l'unica grande nave che in quel momento si trovava libera sul mercato, l'unico piroscafo disponibile che la « Tirrenia » ci ha messo a disposizione, poichè non ve ne erano altre di quella stazza. Si è dovuto quindi prenderla per forza, avendo naturalmente la cura di attrezzarla opportunamente e di renderla efficiente. Indubbiamente quello che il collega Priolo chiama una nave di trasporto degli ergastolani era più decente della nave-traghetto « Villa », che attualmente è in riparazione. Non si tratta quindi di una offesa che noi arrechiamo alle popolazioni di Reggio Calabria, perchè oltre tutto può capitare benissimo che una qualsiasi nave abbia dovuto trasportare ergastolani, ma non per questo evidentemente che non debba più essere adibita a trasporto viaggiatori, e quindi messa al bando e demolita.

La situazione quindi, senatore Priolo, è questa: le comunicazioni fra Reggio e Messina sono assicurate con la nave che abbiamo trovato sul mercato quale la migliore per l'uso cui è stata destinata. Tuttavia la situazione non durerà più di due o tre mesi, dopo tornerà in servizio « L'Aspromonte », attualmente in riparazione e si potrà così riprendere il servizio traghetto per lo stretto di Messina con le normali navi che lo facevano prima. Le comunicazioni dello stretto andranno inoltre sempre più migliorando, poichè, come loro sanno, la nave-traghetto « Cariddi », che è stata ricuperata dal fondo del mare, adesso passerà nei cantieri per la sua ricostruzione e, superati questi momenti di crisi, che d'altronde non portano un così grave disagio ai cittadini di Reggio Calabria, tutto potrà tornare nella normalità. D'altra parte, come ho detto, è stato disposto un servizio che assicura le stesse corse giornaliere e gli stessi orari che si avevano normalmente.

Per quanto riguarda il trasporto merci, esso viene fatto su Villa San Giovanni, e quindi non è che i carri che passavano per Reggio Calabria ora non transitino più, solo perchè vengono convogliati su Villa San Giovanni, in quanto la cosa rimane immutata.

Aggiungo, per quanto riguarda la linea jonica, che si stanno svolgendo lavori di potenziamento per sostituire le travate invecchiate con nuove travate, per cui indubbiamente detta linea, secondo il programma del mio Ministero, dovrà essere potenziata al massimo, come di fatto lo è stata con l'istituzione di un rapido utilissimo alle popolazioni di Reggio Calabria. Evidentemente il programma di potenziamento non si ferma qui, ma altri lavori sono previsti, onde far sì che possa assorbire una notevole intensità del traffico.

Concludo pregando gli onorevoli interroganti di pazientare un po', perchè l'attuale situazione non è dovuta a cattiva volontà del Ministero che anzi l'ha risolta nella migliore maniera attualmente possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Priolo per dichiarare se è soddisfatto.

PRIOLO. È assai doloroso constatare quanto è avvenuto ed avviene nei riguardi di una città come Reggio Calabria e per tutta la zona jonica che su di essa città gravita.

Ella onorevole Sottosegretario, ha riferito che due delle navi-traghetto in servizio fra la Sicilia e la Calabria, sono attualmente in riparazione: è per questo che io muovo lagnanza ed accuso di imprevidenza, perchè, essendo noto

che la campagna agrumaria crea una situazione di traffico intensissimo, bisognava prevedere e provvedere a tempo.

Ma io desidero accennare ad un problema di fondo, che va oltre la difficoltà transitoria dovuta, come l'onorevole Sottosegretario ha detto, ad una temporanea carenza di traghetti; la questione di fondo è la seguente.

Le linee di comunicazione fra Reggio e Messina debbono e possono essere mantenute anzi potenziate, anche durante il periodo della campagna agrumaria.

I carri, che salgono pieni, provenienti dalla Sicilia, debbono tornare poi vuoti...

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Purtroppo!

PRIOLO. Purtroppo, siamo d'accordo, magari tornassero pieni: comunque, pieni o vuoti, debbono essere restituiti alla Sicilia. Ed allora sarebbe opportuno disporre che tornassero per la linea jonica, così come per la linea jonica dovrebbero essere avviati i carri pieni che vanno verso Tarvisio.

Si otterrebbero due vantaggi, quello importantissimo di decongestionare la linea tirrenica, la quale particolarmente durante la campagna agrumaria è sottoposta ad un traffico veramente pauroso; e si manterrebbero altresì le comunicazioni marittime con le navi-traghetto fra Reggio e Messina.

Il problema del potenziamento della linea jonica è stato oggetto di un mio discorso durante la discussione del bilancio dei Trasporti. Ho detto, e ripeto, che potenziare la linea jonica, elettrificandola, significa dare all'Italia meridionale il doppio binario senza raddoppiare il binario sulla tirrenica, problema quanto mai importantissimo, ma che riconosco di non facile ed immediata soluzione; mentre rinforzando i ponti ed elettrificando la linea jonica, si dà respiro al traffico che viene dalla Sicilia, e si valorizzano le zone joniche, che presentano possibilità di sviluppo meravigliose attraverso le bonifiche e la riforma fondiaria. (*Approvazioni*).

La sospensione del servizio delle navi-traghetto ha creato nella mia città una agitazione gravissima e giustificata: al collega Musolino ed a me sono giunti fasci di telegrammi da organizzazioni industriali, commerciali, studentesche, dai capi delle amministrazioni provinciali e comunali e da una infinità di cittadini.

Intenso è il traffico fra Reggio e Messina, particolarmente quello studentesco, perchè la università di Messina, frequentata come è per circa l'80 per cento da studenti di Reggio e provincia, che quotidianamente vanno e vengono, è in fondo una università calabrese.

Tutto ciò a prescindere dal traffico proveniente dalla riviera jonica, che trova il suo sbocco naturale a Reggio e non a Villa San Giovanni.

Ho qui sott'occhio un telegramma di un valoroso avvocato di Reggio, l'avvocato Giuseppe Panuccio, il quale richiama la mia attenzione sul danno che dalla interruzione del servizio regolare delle navi-traghetto deriva ai viaggiatori che debbono prendere il rapido per le Puglie di recente e lodevole istituzione: giusto rilievo questo del collega, che aggiunge un altro valido motivo alla protesta che io ho elevato colla mia interrogazione. Perchè, oltre al resto, obbligare la gente a viaggiare su un piroscafetto, abbia esso portato o no degli ergastolani (questo conta poco, nè io voglio dire parola di oltraggio verso quegli sventurati, amaramente percossi dal destino) il quale è piccolo e non offre le comodità delle navi-traghetto, significa sottoporla ad un disagio gravissimo, soprattutto allorchè questo avviene durante i mesi invernali, quando i venti di ponente o di scirocco a levante, che imperversano sullo stretto, rendono la navigazione assai disagevole e pericolosa. (*Approvazioni*).

Mi dichiaro quindi assolutamente insoddisfatto delle spiegazioni fornite dall'onorevole Sottosegretario, e chiedo che si provveda con immediatezza al ripristino del traffico mediante navi traghetto fra la Sicilia e la città di Reggio Calabria, popolosa ed industre, degna di ogni considerazione e del massimo rispetto. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Musolino per dichiarare se è soddisfatto.

MUSOLINO. A quanto ha detto l'onorevole Priolo non ho nulla da aggiungere. Faccio soltanto qualche rilievo di carattere tecnico per rafforzare il suo argomento nei riguardi della linea tirrena. Infatti questa linea presenta, per il suo traffico congestionato, un pericolo per l'incolumità di quelli che viaggiano, perchè è dotata di un solo binario il quale deve sopportare tutto il traffico del Continente con la Si-

cilia. La rinnovazione dell'armamento di questo binario è stato fatto nel 1932 — mi riservo in altra sede di dire quale fabbricazione aveva avuto durante il fascismo l'acciaio delle rotaie — le quali presentano oggi delle rotture molto frequenti, per cui è interesse dell'Amministrazione decongestionare la linea per evitare qualche disastro. Ecco perchè voglio far rilevare, in aggiunta a quello che ha detto l'onorevole Priolo, questi dati. Mi dichiaro insoddisfatto della risposta, e prego il Ministero di tener conto delle mie osservazioni che sono fatte nell'interesse tanto dell'Amministrazione, che dei cittadini che viaggiano su quella linea.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione alla spesa di lire 100 milioni per far fronte ad esigenze di carattere straordinario dei depositi cavalli stalloni » (1514);

« Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma della strada di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli di parte ordinaria » (1515);

« Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti » (1516).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Svolgimento di interpellanza e di interrogazione.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno lo svolgimento di una interpellanza dei senatori Farina, Cortese e Gavina al Ministro dell'interno sulla sospensione dalla carica del sindaco di Vigevano. Poichè è all'ordine del giorno anche un'interrogazione del senatore Sinforiani al Ministro dell'interno sullo stesso argomento, propongo che l'interpellanza e l'interrogazione siano svolte congiuntamente.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura dell'interpellanza dei senatori Farina, Cortese e Gavina: « Al Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in merito all'operato del prefetto di Pavia che, con condotta apertamente faziosa, il 29 aprile 1950, ha sospeso dalla carica il sindaco di Vigevano signor Bonomi Attilio, adducendo a pretesto motivi di ordine pubblico assolutamente inesistenti, e destando la unanime riprovazione della cittadinanza vigevanese, che ha dimostrato in modo eloquente la sua solidarietà al Sindaco sospeso » (220).

L'interrogazione del senatore Sinforiani è del seguente tenore:

« Al Ministro dell'interno, per sapere: *a*) quali sono i motivi che hanno indotto il prefetto di Pavia a sospendere il 29 aprile 1950 dalla carica di sindaco di Vigevano il signor Bonomi Attilio; *b*) se approva l'operato del prefetto di Pavia ed in caso diverso, quali misure riparatrici intenda adottare » (1221).

Ha facoltà di parlare il senatore Farina per svolgere la sua interpellanza.

FARINA. Signor Presidente, onorevoli e pochi colleghi che sono rimasti, e fra poco non saranno neanche quei pochi, la mia interpellanza riguarda la destituzione del sindaco di Vigevano. Ora Vigevano è una città della Lombardia, fuori delle grandi linee di comunicazione, che per l'intelligenza, la tenacia e l'iniziativa dei suoi cittadini è assurta a capitale dei calzaturifici italiani. L'indole dei cittadini è pacifica, seria, generosa, rispettosa dei propri diritti e dei diritti altrui. Mi diceva un vecchio avvocato di Vigevano, in occasione appunto di una mia andata in quella città per rendermi conto di quello che era avvenuto, che da oltre 30 anni sulle scrivanie degli avvocati di Vigevano non erano comparsi documenti riguardanti omicidi consumati in quella città. Come si vede, una città pacifica, piena di fervore nel lavoro e nella produzione.

Per quanto riguarda poi l'amministrazione del sindaco Attilio Bonomi che è un piccolo industriale calzaturiero, era apprezzata da tutti i cittadini, dico tutti i cittadini, perchè era un'amministrazione chia-

ra, onesta, che non lasciava nulla da eccepire. Ma questo dava fastidio ad un piccolo cenacolo; era una cosa fastidiosa per loro che questa Vigevano, che di tanto in tanto, un paio di volte all'anno fa la sua esposiizone delle calzature e intervengono Ministri e Sottosegretari avesse un sindaco comunista a fare gli onori di casa. E da qui campagne insidiose, subdole che veramente non fanno onore a chi le ha condotte. Io mi limiterò a citare alcune cose, proprio di quei giorni. « L'Araldo Lomellino », organo della Curia, del 2 febbraio, ha dei titoli di questo genere: « Le quasi dimissioni del Sindaco », « Non è una cosa seria», e qui tutto uno sproloquio che io non voglio leggervi per non tediarvi. Eccone un altro del 2 marzo: « Cronaca cittadina » « La conferenza del senatore Terracini » e qui è interessante leggere cosa vi è scritto: « Sulla conferenza stessa nulla da eccepire ecc. », ma poi continua: « Secondo: Ci fece specie il troppo premuroso interessamento del signor Sindaco; forse perchè la città aveva l'onore di ospitare un esimio senatore della Repubblica, o forse perchè il sindaco è comunista e le organizzazioni di certe manifestazioni di partito richiedono il suo intervento ». Queste insinuazioni veramente si sarebbero potute risparmiare, ma fanno parte di tutta una campagna contro questo onesto uomo che ha ricevuto Ministri e Sottosegretari, che ha organizzato ricevimenti a spese del Municipio e, se ha fatto onore al senatore Terracini, lo ha fatto a spese sue pagando di tasca propria e non a spese del Municipio. Si voleva così creare il clima che poi ha portato alla sua destituzione. Vi è poi un comunicato della direzione della Democrazia cristiana che parla della « sobillatrice attività » del Sindaco, di « aperta ribellione », mentre egli, depositario di un'attività di governo in città ha la stessa autorità dei poteri costituiti.

E sapete perchè tutto questo ed altro? Perchè egli ha firmato un manifesto dell'Alleanza democratica per la difesa delle leggi costituzionali, perchè il 20 marzo, due giorni dopo che il Governo aveva riesumato le leggi fasciste e la popolazione della città aveva fatto una manifestazione grandiosa, gigantesca, lui come Sindaco, preoccupato della carica che rivestiva, ha preso la parola in questa manifestazione. Erano 20 mila persone, in una città che ha circa 40 mila abitanti; l'ottanta per cento dei negozi erano chiusi ed il Sindaco non avrebbe dovuto prendere la parola, secondo questi signori! Siccome ha preso la parola, denuncia al Prefetto ed il Prefetto ha marciato su questa strada.

Se c'era qualcuno da richiamare caso mai in quella manifestazione era il sottoscritto, perchè io ho stigmatizzato l'opera del Governo, il Sindaco ha portato una nota di calma, preoccupato dell'ordine pubblico.

Chi c'è dietro tutto questo? Questo è l'interessante, onorevole Sottosegretario. C'erano due persone; adesso, ne è rimasta una sola perchè una è scomparsa, è andata nel numero dei più. Ma uno è rimasto, ed è bene che il Sottosegretario ed i colleghi sappiano chi è: è un certo signor Crespi, falsario, condannato a cinque anni per fabbricazione di moneta falsa, e che oggi rappresenta la Democrazia cristiana nella deputazione provinciale, inviso alla popolazione. Ora quest'uomo fa il bello ed il cattivo tempo nella città ed ha messo le sue zampe sporche anche nell'allontanamento di un Prefetto; infatti un certo giorno che ci furono certe manifestazioni, fu schiaffeggiato da alcuni giovani vigevanesi; egli denuncia il Sindaco al Prefetto il quale fa un'inchiesta e stabilisce che questo signore è stato schiaffeggiato non perchè appartenente ad un partito o ad un altro, ma perchè inviso alla popolazione.

Orbene, egli ha degli addentellati tali che è riuscito a fare allontanare il prefetto di Pavia. A quanto mi risulta, almeno, egli è uno degli elementi che ha contribuito a questo allontanamento.

Io ho denuciato tutto questo perchè il Sottosegretario si renda conto sotto quali influenze agiscono le autorità del luogo.

Ora, cosa è avvenuto? È stato pubblicato un manifesto, come ho detto, che, per errore di stampa, recava in calce la seguente dicitura: « Il comune di Vigevano, il Sindaco »; invece la dicitura « il comune di Vigevano » non doveva esserci; infatti in una riunione del consiglio comunale l'equivoco è stato chiarito e il deputato democristiano l'onorevole Mussini, lo ha riconosciuto e ne ha preso atto. Potrei qui leggere il resoconto della riunione del consiglio comunale, ma ne faccio grazia ai colleghi.

L'altra manifestazione, così detta turbatrice dell'ordine pubblico, era quella stessa manife-

stazione di cui ho già parlato, del 20 marzo. Vediamo quindi ora quali sono i documenti intercorsi tra la Prefettura e il Sindaco:

« Prefettura di Pavia, 21 marzo. Al signor Sindaco. Risulta che la S. V. durante un comizio indetto in cotesto Comune dalla Camera del lavoro il 20 corrente ha avuto parole nei riguardi del Governo che suonano vilipendio dell'azione politica del Governo stesso ». Io ero presente, come ho già detto, a quella manifestazione e ripeto che se c'è qualcuno che ha stigmatizzato l'opera del Governo sono stato proprio io, non è stato il Sindaco, che era anzi preoccupato di portare una nota di calma in una manifestazione di quel genere. « Salvo riservati provvedimenti che si rendesse necessario adottare nei confronti della signoria vostra — continua il documento — tale suo comportamento è in palese contrasto con le attribuzioni che l'articolo 151 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, affida al Sindaco nella veste specifica di ufficiale di Governo. Firmato: Il Prefetto ».

E poi un altro documento di 14 giorni dopo, diretto al « signor sindaco di Vigevano » da parte del Prefetto: « Mi risulta che la signoria vostra ha concesso l'autorizzazione dell'affissione di un manifesto che figura redatto da un comitato vigevanese per la difesa delle libertà democratiche, del quale non mi è stata inviata copia, giusto quanto prescrive l'ultimo capoverso dell'articolo 233 del vigente regolamento per l'esecuzione del testo unico ecc. ecc.

« Prego la signoria vostra di attenersi strettamente, per l'avvenire ecc. ».

Quindi niente di straordinario. Ecco infine la conclusione del Prefetto nei riguardi del Sindaco, in data 14 aprile: non leggo tutto il documento: « ...mentre invito la signoria vostra — si legge nella seconda parte — a fornire nei termini esaurienti spiegazioni per il suo deplorevole comportamento che dimostra scarsa sensibilità e comprensione dei doveri che le sono imposti dalla carica che ricopre, comportamento che dimostra ancora di più che la signoria vostra, nell'espletamento di tali funzioni, agisce con faziosità e spirito di parte, l'avverto che qualora ella dovesse dar luogo ad altri rilievi, sarò costretto, ...a sospenderla dalle funzioni ».

Successivamente al 15 aprile non è avvenuto da parte del sindaco di Vigevano nulla di grave; ed ecco che il 29 aprile, 14 giorni dopo l'altra lettera, di cui vi risparmio la lettura, vi è il decreto nel quale si dice: « Il signor Attilio Bonomi è, con effetto immediato, sospeso dalla carica di sindaco di Vigevano. Il medesimo darà immediatamente le consegne, come previsto dall'articolo 157, all'assessore più anziano, a cui passano, *ope legis* tutte le attribuzioni ed i poteri del Sindaco ». Cosa è mai avvenuto in questi 14 giorni?

Nel redigere la mia interpellanza ho chiesto quali provvedimenti si intendono prendere contro la faziosità del prefetto di Pavia, ma qui forse faziosità del Prefetto non c'è, poichè qui vi è un'altra faziosità, quella del Ministro dell'interno, perchè il Prefetto agendo come ha agito, 14 giorni dopo la sua ultima lettera, evidentemente lo ha fatto per invito del Ministro dell'interno. E non basta, ecco il Presidente della Repubblica che con suo decreto: « Considerato che la condotta illegale e faziosa del sindaco di Vigevano (Pavia), signor Attilio Bonomi, oggetto anche di denuncia da parte dell'autorità giudiziaria, venne, con atti ripetuti, a porre le premesse di gravi turbamenti dell'ordine pubblico; ritenuto pertanto ecc. », decreta di impedire a questo galantuomo di fare il Sindaco per un periodo di tre anni.

Ma il grave viene ancora dopo. Il Consiglio comunale lo nomina assessore, e qui si rivela la faziosità del Prefetto, non più del Ministro dell'interno, che respinge questo deliberato del Consiglio perchè — dice il Prefetto — è stato preso per far dispetto a lui. Giudichi lei, onorevole Bubbio.

Ora, in che modo è stato turbato l'ordine? Nella città non è avvenuto niente, non un atto di violenza, niente che potesse in alcun modo dimostrare che l'ordine pubblico era stato turbato. L'ordine pubblico fu invece turbato dal provvedimento prefettizio. Al momento in cui arrivò a Vigevano la notizia che il Sindaco era stato sospeso, ci fu uno sciopero generale, con la chiusura al cento per cento di tutti i negozi, per solidarietà col Sindaco. E poichè lei sa, come tutti noi sappiamo, che c'è sempre qualche operaio che anche quando si fanno scioperi economici che riguardano il suo interesse stesso, magari perchè è un operaio sca-

dente, non vi aderisce, anche allora ci furono degli operai che lavorarono. Ebbene, gli industriali stessi hanno detto loro: perdio, non fate i crumiri anche quando colpiscono il vostro Sindaco; andate a casa. Gli industriali stessi erano indignati. Io ho qui una quantità di testimonianze di solidarietà, ed è una minima parte di quelle che sono state inviate al Sindaco, provenienti da tutti gli strati sociali di Vigevano. Vi sono anche gli industriali. È l'uomo più amato di Vigevano ed a giusta ragione perchè ha saputo conquistarsi questa stima e fiducia della popolazione mediante la sua proba, onesta, intemerata condotta.

Ora noi ci troviamo di fronte a questi atti di faziosità che sono, a mio avviso, molto gravi. Ma per dimostrare che sono atti di faziosità voglio portare un fatto, e mi dispiace che il Sottosegretario di Stato, onorevole Canevari, sia andato via, perchè quel fatto riguarda proprio il suo paese. È accaduto a Badia Pavese, un piccolo paese di un migliaio o poco più di abitanti, con amministrazione democristiana. Doveva andare in quel Comune la Madonna pellegrina; il parroco invitò i parrocchiani a contribuire per le spese di illuminazione e di trasporto dal luogo di provenienza al Paese. La popolazione forse perchè non troppo ligia, forse perchè povera, non ha risposto all'invito. Allora egli si è rivolto all'Amministrazione comunale democristiana e questa, contro volontà a quanto mi risulta, ha dovuto pagare le spese di tutta l'illuminazione e del trasporto. E qui voglio ricordare che l'onorevole Scelba, discutendosi in Senato, mi pare nel dicembre del 1948, sulle modificazioni alla legge di pubblica sicurezza, ebbe a dire che non si possono tenere comizi nelle officine perchè in tal modo si obbligherebbe anche chi non vuol ascoltare a dover sentire l'oratore. Ma, qui, onorevole Bubbio, non si obbliga la gente ad ascoltare soltanto, ma si obbliga a pagare anche quelli che non si interessano di Madonne pellegrine, anche quelli che sono refrattari. Questo è un atto di faziosità. Perchè il Prefetto permette queste cose? Bisognava destituire tutta l'amministrazione; invece no, l'amministrazione è in piedi e forse avrà anche ricevuto un plauso.

Ma vi è di più, vi sono dei Comuni che si rifiutano e si battono per non dare in appalto il dazio, mentre la Prefettura adopera tutte le armi affinchè i dazi siano dati in appalto. Dare in appalto i dazi significa per i Comuni porre mille, milleduecento lire sulle spalle di ogni abitante del paese. Ma la Giunta provinciale amministrativa trova l'appoggio del Prefetto e del Vice Prefetto e pertanto un solo Comune è riuscito a salvarsi e ci è riuscito per un intervento da Roma, che non è il caso qui di precisare.

Ora, onorevole Bubbio, io ho esposto obiettivamente, con documenti alla mano, come si sono svolti i fatti. La questione è oggi dinanzi al Consiglio di Stato. Vedremo cosa ci dirà questo consesso. Ma io vorrei sentire dalla sua voce una parola obiettiva che abbia, non dico la facoltà di por termine a questi arbitri, perchè dalla primavera dell'anno scorso ad oggi ne abbiamo visti di molto peggiori, ma che possa almeno dare ai cittadini vigevanesi la sensazione che al Governo, al Ministero dell'interno, non tutti sono solidali col signor ministro Scelba. Sarà difficile per lei darmi una risposta di questo genere; ma allora io dovrei concludere e dire all'onorevole Bubbio, che conosco sin dalla Costituente per un galantuomo, per una persona onesta, onorevole Bubbio, lasci quel posto a qualcun altro più capace di mostrare i denti, più ligio alla politica del Governo. Lei non è adatto, lei è un piemontese di buon senso e fare queste cose le ripugna. Ebbene, lasci quel posto ad un altro. Litigheremo con più efficacia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho seguito con attenzione ciò che ha detto l'onorevole Farina, ma dovrei soprassedere sul tentativo di... captazione fatta alla mia persona, con la richiesta che io dichiari se intendo o meno scindere la mia responsabilità da quella del Ministro dell'interno in ordine al provvedimento di cui è qui questione. Invero è superfluo che dica che quando sediamo in questo posto sentiamo il dovere di essere solidali con il Governo, il quale ha preso il provvedimento impugnato non alla leggera, ma dopo un meditato esame dei diversi elementi e in base soprattutto alla legge. La legge è la tutela vostra, è la tutela nostra, e contro chiunque il Governo ha il dovere di farla rispettare.

L'amabile accenno che l'interpellante ha fatto al mio passato di lottatore per la democrazia e che può essere quello di tanti di noi, non deve certo impedire la reiterazione della mia convinzione che la vera democrazia si debba identificare nell'ossequio alla legge contro ogni menomazione. In questo senso credo di essere sempre a posto anche quando in questa sede mi tocca l'onere di sostenere la legalità del provvedimento di cui si discute.

Ho esaminato lungamente in senso retrospettivo i documenti di un incartamento piuttosto cospicuo ed ho detratto i motivi di ferma persuasione del fondamento del decreto. Anche l'onorevole Farina ha fatto una disamina di questi elementi, ma, se non vado errato, egli ha omesso forse la cosa più grave in rapporto al fatto ed anche la parte più importante nel riflesso legale. E mi spiego. Potrei anche dare un valore relativo eventualmente allo scambio più o meno grave di diffide e di risentimenti tra Prefetto e Sindaco, di cui le lettere dànno anche una riprova; ma non si può dimenticare il punto di partenza e cioè il fatto originario che ha portato alla tensione. È pacifico infatti che il signor Bonomi, sindaco di Vigevano, ha pubblicato un manifesto ben diverso da quello di cui ha parlato l'onorevole Farina; parlo del manifesto primigenio, del primo, quello datato 28 gennaio 1950. Se esaminiamo questo manifesto troviamo subito che c'è qualche cosa che ripugna a noi, e forse anche onestamente a voi.

Non conosco il signor Bonomi, e sento attraverso la vostra parola chi è, e posso stimarlo come uomo e come cittadino; ma quando lo riguardo in rapporto alla sua carica di primo cittadino della sua città, di quella bella Vigevano che è da tutti conosciuta (per quanto un senatore siciliano che leggeva il testo dell'interpellanza abbia sbagliato l'accento del nome, dimostrando così che forse essa non è conosciuta oltre il continente...) e di cui tutti apprezzano il fervore operoso ed anche il grado di civiltà, non posso essere d'accordo che questo Sindaco col manifesto incriminato abbia interpretato il sentimento di Vigevano; quella popolazione può anche essere comunista ma non è supponibile che essa abbia potuto abiurare ai princìpi di fedeltà verso la Repubblica e di patriottismo, ed abbia quindi potuto sentirsi rappresentata dal sindaco Bonomi in quanto autore del detto proclama! E mi appongo al vero; ho qui davanti il manifesto in data 28 gennaio 1950, che nulla ha a che fare con quello successivo di cui l'onorevole Farina ha parlato. Questo primo manifesto non reca come intestazione « la città di Vigevano », certo è che riporta l'indicazione « dal palazzo comunale » come luogo di emanazione, e si chiude con la firma « Il sindaco Bonomi ».

FARINA. Qui c'è un errore!

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole collega, parlerò dopo di un altro manifesto, quello cui lei allude; questo che ho davanti rappresenta l'apertura delle ostilità verso lo Stato. Cosa dice questo manifesto? Faccio grazia al Senato di molte altre frasi discutibili; mi basterà citare queste: « A Modena l'eroico piombo fratricida ha stroncato la vita di sei lavoratori che pretendevano di difendere il loro pane ». Non discutiamo ora su questa deformazione della verità, che lascia supporre anche un'intenzione istigatrice forse più grave! Sono il primo a deplorare quel fatto doloroso e l'ho deplorato a suo tempo io stesso in Parlamento, come ho espresso il mio compianto per le vittime; ma non corrisponde a verità che quelle numerose migliaia di dimostranti intendevano difendere il loro pane con un ammassamento che tendeva ad una finalità chiaramente politica. Chè se anch'io sono con voi a gridare « giù le armi! » non posso per altro dimenticare che in quel momento si trattava di un attacco alla forza pubblica. (*Interruzione del senatore Farina*).

Andiamo avanti. Continua il manifesto: « L'eccidio commosse l'Italia tutta ...; l'eccidio doveva essere l'ultima tappa di una politica errata di terrore e di strazi che, con un impressionante crescendo, aveva voluto in soli ottanta giorni la morte di quattordici lavoratori. Così voleva il popolo; e su quel sangue cadeva infatti il Governo di Alcide De Gasperi e di Mario Scelba ». Se questo non è incitamento a delinquere, che cosa è altro? Questo signor Bonomi sarà un ottimo industriale, ma egli quale Sindaco non doveva fare vilipendio allo Stato e alle sue istituzioni, perchè il Governo rappresenta dopo tutto, all'infuori dei partiti, l'Italia, la Patria e ad esso si deve onore e rispetto. (*Interruzione del senatore Farina*). Potrei aggiungere

ancora un'altra frase: « L'Italia nella luminosa rivoluzione d'aprile generò una Carta costituzionale per cui la nostra è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, ma adesso si dà piombo e morte a chi si batte per il diritto al lavoro ». Non si scrivono queste cose, che sono incitamenti all'insurrezione... (*Interruzione del senatore Farina*). Lascio giudicare al suo buon senso, onorevole Farina, e so che lei ne ha tanto. Posso anche scusare questa sua reazione e queste sue interruzioni, ma se queste cose ben gravi furono scritte dal signor Bonomi, a ragione debbo dubitare che egli, quale Sindaco, abbia rappresentato i veri sentimenti della popolazione di Vigevano in un momento in cui da tutti, ed in particolare dalle autorità, dovevano essere pronunziate parole di distensione. Tutti noi ci siamo inchinati dinanzi alle vittime, ma il loro sangue non doveva essere causa per fomentare più gravi conflitti tra le diverse classi sociali.

Ed allora voi comprendete che se partiamo da questo punto, ed ecco la ragione giuridica del decreto, è anzitutto indubbia la esistenza della istigazione a delinquere e che, prescindendo da altri ulteriori fatti, questo manifesto ne dà la prova sicura e piena; e se, come è noto, esso ha portato alla denuncia del Sindaco al Procuratore della Repubblica con la conseguente procedura per il delitto di istigazione a delinquere e di vilipendio delle istituzioni, dovevasi provvedere quasi *ipso jure* alla sospensione del Sindaco, in applicazione dell'articolo 149 della legge comunale e provinciale. È quindi indubitato il fondamento legale cui volevo accennare, congiuntamente al fondamento morale e politico del decreto prefettizio.

E questo Sindaco non si è fermato alla prima posizione, poichè al 28 gennaio dava adesione ad un altro manifesto con cui si era costituito un comitato per la difesa delle libertà costituzionali. Chiunque potrebbe aderire a questa difesa se essa fosse promossa non con stretto criterio di parte, ma da un punto di vista ben più generale e cioè dalla necessaria considerazione delle esigenze dell'ordine pubblico che deve essere tutelato e conservato, costi quel che costi. Ebbene, questo manifesto porta in calce i nomi di tutti gli Enti quali costituenti del comitato. il Comune, la Camera del lavoro, l'A.N.P.I., la C.C.I.L., il Comitato dei reduci dalla prigionia, l'U.D.I., ecc, ecc.; per il primo dunque il Comune; questo dato è preciso, poichè quella che leggo è la copia fedele ed autentica del manifesto e non devo quindi dubitarne. Il Comune ha fatto adunque atto di adesione a questo Comitato; ma se il Comune rappresenta tutti i cittadini, esso non può fare un atto di adesione del genere, nè può uscire dai vincoli e dai limiti che la legge gli impone, per cui tutte le deliberazioni che non riguardano la materia amministrativa comunale non possono essere assunte e sono nulle.

Lasciando pubblicare questo secondo manifesto si è pertanto violata specificatamente una legge precisa; ed a questo rilievo non si può togliere efficacia affermando che il Sindaco non ha conosciuto questo manifesto, che si sarebbe pubblicato senza che egli ne fosse a conoscenza, perchè risulta che lo stesso avrebbe dato il visto alla pubblicazione; e così operando il Sindaco ha violato la legge anche una seconda volta, poichè egli doveva mandare il testo del manifesto alla Questura, cui spettava il visto per la affissione. Pertanto è indubbio che il Sindaco era a piena e completa conoscenza di questo secondo manifesto. A questi fatti perentori, si potrebbero ancora aggiungere le risultanze di quello scambio di corrispondenza, cui già si è accennato, tra Sindaco e Prefetto.

È da notare poi che anche il Consiglio comunale si è pronunciato in senso sfavorevole al comportamento del Sindaco in ordine al manifesto ed alla costituzione del comitato; se non vado errato (mi correggerà il senatore Farina che conosce bene la situazione) è infatti avvenuto che il Consiglio comunale, per quanto composto in maggioranza di rappresentanti di partiti di estrema sinistra, ha espresso l'avviso, sia pure in senso formale, che il Comune non dovesse dare la sua adesione. E dovrei ancora aggiungere che lo stesso Sindaco in un comizio, in quel tempo, avrebbe detto delle frasi che non sono in grado di ripetere integralmente, ma che suonavano di istigazione e di vilipendio e che sarebbero state anche ripetute nella denuncia alla Procura della Repubblica. Il senatore Farina dice benissimo: mi assumo io la responsabilità, sono io che in quel tale comizio ho parlato. D'accordo, ma non è a supporre che il signor Bonomi siasi limitato ad applaudire l'onorevole Farina e non abbia

anch'egli interloquito nello stesso senso; e del resto in linea di presunzione da chi aveva scritto e pubblicato quel primo manifesto era logico attendersi non un contegno passivo in quel comizio, ma un'affermazione di piena solidarietà in rapporto alle dichiarazioni che venivano fatte nel comizio stesso. (*Interruzione del senatore Giua*).

Che la cosa sia vera ed all'infuori di una semplice presunzione risulta anche dalla relazione presentata al Procuratore della Repubblica, in cui sono ripetute le frasi pronunziate dal Bonomi in quella occasione e che sono indubbiamente gravi. Non merita poi analizzare un episodio, quello del 12 aprile, quando il Sindaco di Vigevano, durante una adunanza di quel Consiglio comunale, comunicando tra l'altro di essere stato diffidato dal Prefetto per ben due volte, credette aggiungere: « Sono ben orgoglioso di queste diffide, perchè questi rilievi tornano a mio vanto e ad onore del partito e della maggioranza elettorale che mi ha designato alla carica di Sindaco ». Ora queste affermazioni suonano veramente irrisione alla autorità dello Stato, oltre che una mancanza anche di rispetto alla persona del Prefetto; esse dimostrano in certo modo una pervicacia nella colpa che si è commessa. Ma non si vuole insistere oltre su questi fatti che non sono altro che elementi di contorno e di sfondo, mentre i fatti essenziali, come già dissi, sono quelli cui ho accennato nella prima parte e per cui il Sindaco stesso ha assunto una indubbia responsabilità.

Onorevoli interpellanti, non aggiungo altro in linea di fatto, anche perchè penso che l'onorevole Sinforiani, il quale interverrà a sostegno, a quanto è stato dichiarato dall'onorevole Farina, vorrà da parte sua portare altri elementi.

Mentre mi riservo nella eventuale replica, se si palesasse necessaria, di appurare qualche altra circostanza, penso che sia necessario mai dimenticare che il Sindaco non può pretendere di considerarsi l'espressione, nell'esercizio delle proprie funzioni, di una data maggioranza di opinioni politiche, mentre deve rappresentare tutta la popolazione. Lei, onorevole Farina, ha accennato a dei ricorsi della Democrazia cristiana nonchè alle pubblicazioni di alcuni giornali, che rappresenterebbero speciali ambienti; ma intanto è certo che gli uni e le altre rappresentano anche una parte della opinione pubblica e questa parte ha stigmatizzato il comportamento del Sindaco.

Non basta la sanatoria che eventualmente sia stata data dal Consiglio comunale, mentre sta di fatto che questi giornali si sono per primi eretti contro la interpretazione data dal Sindaco agli avvenimenti.

Ma soprattutto, come si è detto, sta il fondamento legale del provvedimento di sospensione e di rimozione; il sindaco Bonomi ha dimenticato i doveri della sua funzione ed ha commesso atti manifestamente inconciliabili con gli obblighi che incombono al capo di una civica amministrazione. Io non vorrei ripetere ciò che ho dichiarato già una volta in una discussione qui al Senato, e cioè che quando alcuno ascende a questa carica, in piccoli o grandi Comuni che siano, carica che è certamente irta di responsabilità, ha dei doveri imprescindibili anche in quanto rappresenta lo Stato e la totalità della popolazione, senza differenziazioni politiche. Allorquando si ascende a quel posto si lascia al fondo dello scalone municipale ogni questione di partito, poichè in Comune si deve solo fare dell'amministrazione. Quel Sindaco non poteva scrivere e dire ciò che ha scritto e detto e certamente in questi atti egli ha mancato al suo dovere; questo è il suo errore, che se nulla toglie a quella che può essere la sua linea politica, lo costituisce in mora come amministratore. Deve pertanto essere ritenuto pienamente fondato il decreto prefettizio di sospensione, nonchè quello successivo di rimozione emanato dal Presidente della Repubblica. (*Applausi*).

TONELLO. Non c'è stato nessun governo croato in Italia che ha fatto tanti morti quanti ne ha fatti la Democrazia cristiana! (*Vivaci interruzioni dal centro*).

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma come è possibile fare una simile affermazione!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante per dichiarare se è soddisfatto.

SINFORIANI. Onorevoli colleghi, devo ancora una volta esprimere il mio disaccordo con la risposta del Governo, e me ne duole, perchè io ho molta stima e nutro simpatia per l'onorevole Bubbio, del quale riconosco la ineccepi-

bile integrità morale e l'altrettanta ineccepibile civica probità.

D'altra parte non credo di essere un uomo così fuori dalla ragione da non sapermi arrendere ad una risposta che sia soddisfacente, mentre penso che nel comune rispetto e nella comune osservanza della legge, si dovrebbe pur trovare il punto di incontro e la possibilità di raggiungere, almeno una volta tanto, l'accordo, in quanto la legge dovrebbe essere la suprema regolatrice in quest'Aula di ogni dibattito e di ogni problema. Dico senz'altro che, sotto il profilo politico, il provvedimento di sospensione del sindaco Bonomi da parte del prefetto di Pavia è un provvedimento indubbiamente reazionario. Prescindo dal celebrare le virtù dell'amministrazione comunale vigevanese, elogiata ed apprezzata dalla grande maggioranza della cittadinanza, come pure prescindo dall'esaltare le virtù di Vigevano operosa, fulgida gemma della provincia di Pavia, lustro e vanto dell'industria nazionale. A me preme piuttosto porre una questione di principio, e cioè affermare che il Comune ha una sua coscienza politica, e che tale coscienza politica deve potersi liberamente esprimere, quando ciò avvenga nei limiti della legge e senza pericolo per l'ordine pubblico.

Pretendere che l'anima del Comune sia chiusa ad ogni avvenimento della vita nazionale, che essa non senta e non avverta i fatti, che suscitano la pubblica commozione, e che di questa commozione non possa rendersi interprete il primo magistrato della città, mi pare pretesa assurda, oltrechè antistorica e contro la tradizione. Perchè è nella libertà che fiorirono e prosperarono i nostri Comuni ed è in virtù della libertà che la vita comunale italiana costituisce una delle glorie più pure della nostra storia. Ecco, perchè, onorevole Bubbio, il Comune fra tutti gli enti pubblici è il più amato, il più sentito e il più vicino al cuore della popolazione, tanto è vero che, pur nel dissolvimento e nello sfasciamento e nella disintegrazione dello Stato, e lo abbiamo constatato dopo l'armistizio del settembre 1943, quando la carenza dello Stato era assoluta, il Comune è rimasto integro nei suoi istituti e nei suoi organi, continuando senza scosse nella sua normale attività funzionale. Questa è la dimostrazione di ciò che è il Comune secondo la concezione, formatasi nel corso della storia, della popolazione; ed il Governo non deve e non può considerarlo soltanto come un ente amministrativo. Esso invece ha pure una sua coscienza politica, come già dissi; ed il Governo non ha il diritto di soffocare la voce del Comune, cercando di sorprenderne e di spiarne perfino i sospiri con un sistema inquisitoriale e da Santo Uffizio.

Certo è che, se il sindaco Bonomi avesse intonato un peana all'onorevole De Gasperi e elevato un *Te Deum* all'onorevole Scelba, anche questa sarebbe stata una manifestazione di carattere politico, ma allora sarebbe il Governo stato per lui largo di elogi. Siccome invece il Sindaco ha espresso un pensiero politico antigovernativo, ma che era l'espressione della coscienza politica della maggioranza dei cittadini, allora sono venuti per lui la censura ed il provvedimento punitivo. Ciò che disse l'onorevole Bubbio, e cioè che l'amministrazione comunale rappresenta tutti i cittadini, di qualunque tendenza politica, è vero, ma lo è nel solo campo amministrativo, e non anche nel campo politico.

Ma non è il lato politico, che mi interessa, è soprattutto il lato giuridico del problema. Sul terreno politico siamo inesorabilmente e purtroppo divisi e non potremo mai andare d'accordo, perchè la passione di parte purtroppo prevale e fa velo alla serenità ed alla obiettività del giudizio. È soprattutto, dicevo, il lato giuridico che mi interessa. Ora, io mi richiamo al provvedimento del prefetto di Pavia, il quale censura due atti, due manifestazioni del Sindaco, quella del 29 gennaio, che riguarda la firma del manifesto per i fatti di Modena, e la manifestazione del 20 marzo, che riguarda la partecipazione del Sindaco al comizio per protestare contro i provvedimenti eccezionali del ministro Scelba. Questi sono i due fatti censurati e richiamati nel decreto di sospensione che, in data 29 aprile 1950, il prefetto della provincia di Pavia ha emanato. Orbene, il prefetto giustifica il suo provvedimento, richiamando il disposto dell'articolo 149, se non erro, della legge comunale e provinciale, il quale articolo (e qui richiamo la sua attenzione, onorevole Bubbio, perchè siamo su un terreno prettamente giuridico e dovremmo essere d'accordo in quanto di fronte alla legge, dobbiamo dimenticare di essere due uomini di parte e ricordarci di essere due giuristi, lei sommo, io assai più mo-

desto) prescrive che i Sindaci possono essere sospesi ed anche rimossi dal Prefetto per gravi motivi di ordine pubblico e quando, richiamati alla osservanza di ordini loro imposti per legge, persistano a violarli. Questa è la norma di legge richiamata dal Prefetto per giustificare il provvedimento di sospensione. Dunque devono ricorrere motivi gravi di ordine pubblico; ma le manifestazioni censurate non hanno affatto turbato l'ordine pubblico, non l'hanno neanche messo in pericolo. La firma del Sindaco al manifesto e la sua partecipazione al comizio del 20 marzo non aggravarono affatto la situazione relativamente all'ordine pubblico; dirò anzi che la presenza del Sindaco al comizio fu garanzia che l'ordine pubblico sarebbe stato mantenuto. Ed è appunto per ciò che una disposizione di legge fa obbligo al Sindaco, come ufficiale del Governo, di vigilare tutte le pubbliche manifestazioni, per assicurare appunto che l'ordine pubblico non venga turbato. Tanto più poi che il Sindaco in quel comizio ha pronunciato parole invitanti alla calma ed ha quindi compiuto il suo dovere di ufficiale del Governo. Dunque non ricorrevano motivi gravi di ordine pubblico; in ogni caso non esistevano più quando il provvedimento è stato preso, perchè il provvedimento è in data 29 aprile 1950, mentre le manifestazioni censurate risalgono al 29 gennaio e al 20 marzo. Orbene, è evidente che le ragioni di ordine pubblico devono essere attuali e coeve al provvedimento. Non si può sospendere un Sindaco quando sia cessato da tempo il pericolo per l'ordine pubblico, e la sua presenza in carica non costituisca più pericolo alcuno. Non si poteva pertanto prendere alcun provvedimento nei suoi confronti. Ma, come dissi, l'articolo 149, cui si richiama il Prefetto, prescrive che « il Sindaco può essere sospeso quando, richiamato all'osservanza di ordini a lui imposti per legge, persista a violarli ». Nel suo provvedimento il Prefetto non specifica quali ordini, imposti al Sindaco per legge, il sindaco Bonomi abbia violato. Comunque, ammettiamo pure che ci sia stata violazione di ordini genericamente dal Prefetto ritenuti imposti per legge, benchè non contestati in modo specifico. In tal caso, secondo la legge, il Prefetto deve richiamare il Sindaco all'osservanza di questi ordini e, in quanto questi persista a violarli, può prendere il provvedimento di sospensione.

Orbene, la lettera di diffida del prefetto di Pavia è in data 15 aprile e conclude: « L'avverto che qualora ella dovesse dar luogo ad altri rilievi, sarò costretto, ai sensi dell'articolo 149 della legge comunale e provinciale a sospenderla dalle sue funzioni ». Si trattava quindi di un avvertimento, di una diffida: « lei, sindaco Bonomi, ha commesso degli atti che io devo censurare; la richiamo all'osservanza della legge, diffidandola ad osservarla perchè se lei ricadesse nelle stesse violazioni, cioè se lei si rendesse recidivo e perseverasse nell'inosservanza della legge, ai sensi dell'articolo 149 della legge comunale e provinciale sarò costretto a sospenderla ». Ma da questa lettera di diffida in data 15 aprile al provvedimento del 29 aprile il Sindaco non ha perseverato nelle violazioni precedentemente censurate, riguardanti le due manifestazioni, cui ho accennato. Il Prefetto poteva intervenire con un provvedimento di sospensione solo in quanto il Sindaco, rendendosi recidivo ed incurante della ricevuta diffida, commettesse altre similari violazioni. Quindi il provvedimento del prefetto è illegittimo, indubbiamente illegale, e mi duole che il Governo lo voglia invece avallare con la sua autorità e con la sua parola, perchè sarebbe bene che di tanto in tanto dal banco del Governo venisse una parola serena a censurare l'illegalità commessa dagli organi periferici.

Voce da sinistra. Il provvedimento non è del Prefetto, è del Governo.

SINFORIANI. Io censuro il provvedimento come atto del prefetto di Pavia, perchè esso porta la sua firma. Se poi viceversa è stato ispirato dal Governo, le mie parole vanno direttamente al Governo stesso.

Un'altra evidente illegalità si aggiunge quindi a tutta una catena di illegalità. Ormai il prepotere del Governo è diventato intollerabile e sistematico. Si può dire che il Parlamento è tollerato dal Governo; ed invero il Parlamento è in sostanza soltanto lo strumento tecnico per sfornare le leggi. Il potere esecutivo oggi in Italia è tutto, è il vero potere. Esso ha dal Parlamento docile le leggi, che vuole; sostanzialmente è il Governo che esercita la funzione legislatrice. Ma di questo si dovrà parlare a suo tempo; il discorso dovrà essere ripreso, perchè trattasi di un argomento, che merita di essere sviscerato esaurientemente ed espressamente.

Comunque Vigevano, città gentile ed operosa, città ordinata e tranquilla, nella quale dalle sonanti officine si leva soltanto il canto festoso, e pur solenne, del lavoro, Vigevano non è disposta a sopportare queste soverchierie e a tollerare il trattamento riservato ai minorenni e agli incapaci; epperò essa esprimerà la sua civile protesta nelle prossime elezioni amministrative contro l'insulto subìto. (*Approvazioni di sinistra*).

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi limito a rilevare che, come ho già più volte rilevato, l'elemento legale sta nella denuncia fatta al Procuratore della Repubblica per i reati di vilipendio e d'istigazione, per cui si è caduti in pieno nella sanzione dell'articolo 149 della legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Farina per dichiarare se è soddisfatto.

FARINA. Voglio dire soltanto che ho dei documenti da leggere appunto per dimostrare al Sottosegretario che i documenti che lui ha letto trovano la risposta in quelli che ho io. Ad ogni modo, li farò vedere personalmente all'onorevole Bubbio. Mi limito per ora a dichiarare di essere insoddisfatto della risposta che mi è stata data.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio presente che ho preso nota anche della denuncia del Prefetto che è stata da lei fatta, onorevole Farina.

Approvazione del disegno di legge: « Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 1948 » (997).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 1948 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *Segretario*, legge lo stampato n. 997.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Carboni.

CARBONI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brusasca, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo non ha nulla da aggiungere alla sua relazione.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge e dei relativi allegati, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 1948, che sostituisce la Convenzione del 31 maggio 1929, resa esecutiva con legge 31 marzo 1932, n. 718.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione della Convenzione 10 giugno 1948 di cui all'articolo 1 della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi già iscritti al capitolo 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina mercantile per l'esercizio 1948-50 e corrispondenti degli esercizi futuri.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

(*Per gli allegati vedi stampato n. 997*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei per il 1949-1950, firmato a Parigi il 7 settembre 1949 » (1285).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'accordo di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei per il 1949-50, firmato a Parigi il 7 settembre 1949 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *Segretario,* legge lo stampato n. 1285.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pasquini.

PASQUINI, *relatore.* Mi rimetto alla relazione che ho presentato, facendo presente che questo Trattato ha dato tanti e tali buoni frutti da preparare la strada alla Unione dei pagamenti europei. Ritengo quindi che il Senato lo possa ratificare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brusasca, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge e dei relativi allegati di cui do lettura:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni fra i Paesi europei per il 1949-50 firmato a Parigi il 7 settembre 1949.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto ed al Protocollo di applicazione provvisoria, firmato a Parigi il 7 settembre 1949, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(*È approvato*).

(*Per gli allegati vedi stampato n. 1285*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aereo tra l'Italia e la Turchia, concluso ad Ankara il 25 novembre 1949 » (1372).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aereo tra l'Italia e la Turchia, concluso ad Ankara il 25 novembre 1949 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *Segretario,* legge lo stampato n. 1372.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CARBONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONI. Poichè il relatore, senatore Galletto è assente, se l'onorevole Presidente consente, rappresenterò io la Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, a nome della Commissione, il senatore Carboni.

CARBONI. La relazione scritta del senatore Galletto è abbastanza esauriente. Pertanto mi rimetto in pieno ad essa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Non ho nulla da aggiungere alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge e dei relativi allegati, di cui do lettura:

Art. 1.

È approvato l'accordo aereo tra l'Italia e la Turchia concluso ad Ankara il 25 novembre 1949.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Secondo il mio avviso, bisognerebbe modificare l'articolo 1 e, conseguentemente, l'intitolazione del disegno di legge dicendo « Accordo per il traffico aereo », anzichè « Accordo aereo », dal momento che quest'espressione non ha alcun significato.

CARBONI. D'accordo.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Ricci Federico ed accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che resta conseguentemente modificata, secondo il nuovo testo dell'articolo 1, anche l'intitolazione del disegno di legge.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dal 10 febbraio 1950 conformemente a quanto stabilito con lo scambio di note in data 16 febbraio 1950.

(*È approvato*).

ALLEGATO.

ACCORD

POUR L'ÉTABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION DES TRANSPORTS RÉGULIERS PAR LA VOIE DES AIRS ENTRE L'ITALIE ET LA TURQUIE

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE et le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TURQUE désireux de conclure un Accord en vue d'établir sur une base de réciprocité des communications régulières par la voie des airs entre l'Italie et la Turquie, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er.

Pour l'application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement:

a) l'expression « autorité aéronautique » signifie:

en ce qui concerne l'Italie

le Ministère della Difesa Aeronautica – « Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo » ou bien toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par lui.

en ce qui concerne la Turquie

le Ministère des Communications ou bien toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par lui;

b) l'expression « entreprise désignée » signifie une entreprise que les Autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes ont notifiée par écrit aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante comme étant l'entreprise que cette Partie entend désigner aux termes de l'article 3 du présent Accord pour les routes mentionnées dans cette même notification;

c) le mot « territoire » correspond à la définition qui en est donnée à l'article 2 de la Convention de Chicago pour l'Aviation Civile Internationale (7 décembre 1944);

d) les définitions des paragraphes *a*), *b*) et *d*) à l'article 96 de la Convention de Chicago pour l'Aviation Civile Internationale (7 décembre 1944) sont considérées comme valables.

Article 2.

Les Parties Contractantes s'accordent l'une à l'autre le droit d'instituer les services aériens spécifiés dans l'Annexe au présent Accord. Ces services pourront entrer en activité immédiatement ou à une date postérieure, au choix de la Partie Contractante à laquelle est accordé ce droit.

Article 3.

a) Chaque Partie Contractante devra, sous réserve de l'article 9, délivrer l'autorisation d'exploitation nécessaire à l'entreprise ou aux entreprises désignées par l'autre Partie Contractante.

b) Toutefois, avant d'être autorisées à ouvrir les lignes convenues, ces entreprises pourront être appelées à justifier de leur qualification conformément aux lois et règlements normalement appliqués par les autorités aéronautiques délivrant l'autorisation d'exploitation.

c) Dans certaines régions qui pourraient être désignées par les Gouvernements intéressés, l'établissement d'une ligne aérienne internationale sera soumis à l'approbation des autorités militaires compétentes.

d) Chaque Partie Contractante désignera une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour l'exploitation des lignes convenues et décidera de la date d'ouverture de ces lignes.

Article 4.

Les Parties Contractantes conviennent que:

a) Les capacités de transport offertes par les entreprises des Parties Contractantes devront être adaptées à la demande de trafic.

b) Les entreprises désignées par les Parties Contractantes devront prendre en considération, sur les parcours communs, leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter de façon indue leurs lignes respectives.

c) Les lignes prévues à l'annexe au présent Accord auront pour objet essentiel d'offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le Pays auquel appartient l'entreprise et les Pays auxquels le trafic est destiné.

d) Le droit d'embarquer et le droit de débarquer, aux points spécifiés à l'annexe, du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné affirmés par les Gouvernements italien et turc et dans des conditions telles que la capacité soit adaptée:

1) à la demande de trafic entre le pays d'origine et les pays de destination;

2) aux exigences d'une exploitation économique des lignes convenues;

3) à la demande de trafic existant dans les régions traversées, compte tenu des lignes locales et régionales.

Article 5.

Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables en prenant en considération l'économie de l'exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque ligne, telles que la rapidité et le confort. Les entreprises italiennes et turques consulteront à cet effet les entreprises de transports aériens de pays tiers qui desservent les mêmes parcours. Leurs arrangements seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes. Si les entreprises n'ont pu arriver à une entente, ces autorités s'efforceront de trouver une solution. En dernier ressort, il serait fait recours à la procédure prévue à l'article 11 du présent Accord.

Article 6.

a) Les Parties Contractantes conviennent que les taxes prélevées pour l'utilisation des aéroports et autres facilités par l'entreprise ou les entreprises de transports aériens de chacune d'elles n'excéderont pas celles qui seraient payées pour l'utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux affectés à des lignes internationales similaires.

b) Les carburants, les huiles lubrifiantes et les pièces de rechange introduits sur le territoire d'une Partie Contractante par une entreprise de transports aériens désignée par l'autre Partie Contractante ou pour le compte d'une telle entreprise et destinés uniquement à l'usage des appareils de cette entreprise beneficieront du traitement national ou de celui de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les frais d'inspection et autres droits et taxes nationaux.

b) Tout aéronef que l'entreprise ou les entreprises des transports aériens désignées par une Partie Contractante utilise sur les lignes convenues, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal et les provisions de bord restant dans les aéronefs seront, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, exempts des droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes nationaux, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés par ou sur ces aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire.

Article 7.

Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie Contractante et encore en force seront reconnus par l'autre Partie Contractante pour l'exploitation des lignes convenues. Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par un autre État.

Article 8.

a) Les lois et réglements régissant sur le territoire d'une Partie Contractante l'entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s'appliqueront aux aéronefs de l'entreprise ou des entreprises de l'autre Partie Contractante.

b) Les lois et règlements régissant sur le territoire d'une Partie Contractante l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui concernent l'immigration, les passeports, les douanes, la quarantaine et les formalités de contrôle en général, s'appliqueront aux passagers, équipages ou marchandises transportés par les aéronefs des entrepries de l'autres Partie Contractante pendant que ces aéronefs se trouvent sur ledit territoire.

Article 9.

Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d'exploitation à une entreprise désignée par l'autre Partie Contractante lorsqu'elle n'a pas la preuve qu'une part importante de la pro-

priété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains des ressortissants de l'une ou de l'autre Partie Contractante ou lorsque l'entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 8 ou ne remplit pas les obligations découlant du présent Accord.

Article 10.

Si l'une des Parties Contractantes estime opportune de modifier les termes du présent Accord ou de son Annexe, elle peut demander un échange de vues entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes. La consultation doit avoir lieu dans les soixante (60) jours à partir de la demande.

En cas d'accord les modifications ainsi envisagées n'entreront en vigueur qu'après avoir formé l'objet d'un échange de notes par voie diplomatique.

Article 11.

Toute controverse entre les Parties Contractantes pour l'interprétation et l'application du présent Accord et de son Annexe qui ne pourra être résolue moyennant une consultation directe, sera soumise au jugement d'une cour arbitrale composée de trois membres; deux de ceux-ci seront nommés respectivement par chacune des Parties Contractantes, tandis que le troisième sera désigné par le Président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui le choisira, parmi les arbitres n'ayant pas la nationalité d'une des Parties Contractantes, sur la liste tenue selon les règlements de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

La controverse pourra même être soumise par les deux Parties Contractantes au jugement d'un seul arbitre choisi d'un commun accord.

Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer aux sentences arbitrales, qui, dans tous les cas, devront être considérées comme définitives.

Article 12.

Chaque Partie Contractante peut, à tout moment, notifier à l'autre Partie Contractante son intention de dénoncer le présent Accord. Cette notification doit être faite simultanément à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Le présent Accord prend fin un an après le jour de réception de la notification par l'autre Partie Contractante, à moins qu' à la suite d' un accord entre les Parties, cette notification ne soit annulée avant l'expiration du délai susdit. Au cas ou la Partie Contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, la notification sera tenue pour reçue quatorze (14) jours après la date de réception à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Article 13.

Les entreprises désignées par l'une des Parties Contractantes peuvent omettre certaines escales comprises sur une route déterminée; elles sont tenues toutefois d'en donner communication sans retard aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante, à moins qu'il ne s'agisse de cas isolés.

Article 14.

Le présent Accord et tous les contrats qui s'y rapportent seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale créée par la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944.

Article 15.

a) Le présent Accord entrera en vigueur à une date qui sera fixée, dans le plus bref délai possible, par un échange de Notes entre les deux Gouvernements.

b) Dans un esprit d'étroite collaboration, les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s'assurer de l'application des principes définis à l'Accord et à son Annexe et de leur exécution satisfaisante.

c) Si les Parties Contractantes venaient à être liées par une Convention aéronautique multilatérale, elles se consulteraient à l'effet de mettre les clauses du présent Accord et de son Annexe en harmonie avec les stipulations de la dite Convention.

d) Des modifications à l'Annexe au présent Accord pourront être convenues entre les Autorités aéronautiques compétentes.

FAIT à Ankara, le 25 novembre 1949, en deux exemplaires en langue française.

Pour le Gouvernement de la République italienne

RENATO PRUNAS.

Pour le Gouvernement de la République turque

F. ZIHNI AKDUR.

ANNEXE

a) Les droits de survol en transit et d'escale technique sur le territoire turc, ainsi que le droit d'embarquer et le droit de débarquer en trafic international des passagers, du courrier postal et des marchandises à Istanbul et Ankara sont accordés sur les routes suivantes aux entreprises italiennes de transports aériens désignées conformément au présent Accord:

d'Italie, avec ou sans points intermédiaires, à Istanbul et Ankara et points au delà.

b) De même, les droits de survol en transit et d'escale technique sur le territoire italien, ainsi que le droit d'embarquer et le droit de débarquer en trafic international des passagers, du courrier postal et des marchandises à Rome et Milan, sont accordés sur les routes suivantes aux entreprises turques de transports aériens désignées conformément au présent Accord:

de Turquie, avec ou sans points intermédiaires, à Rome et à Milan et points au delà.

c) Il est convenu qu'avant d'ouvrir une ligne, chaque Partie Contractante notifiera à l'autre l'itinéraire qu'elle propose pour l'entrée et la sortie du territoire de cette dernière, celle-ci indiquera alors les points exacts d'entrée et de sortie, ainsi que la route à suivre sur son territoire.

d) Il est expressément interdit, par contre, aux entreprises d'une Partie Contractante d'embarquer, contre rémunération de n'importe quelle espèce, des passagers, du courrier et des marchandises d'un point à un autre du territoire de l'autre Partie Contractante (cabotage).

e) Les entreprises désignées par chacune des Parties Contractantes dans les conditions fixées par cet Accord et la présente Annexe, devront communiquer deux semaines à l'avance à l'autre Partie Contractante l'horaire et les types d'avions choisis pour leur service.

RENATO PRUNAS. F. ZIHNI AKDUR.

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aereo fra l'Italia e i Paesi Bassi, concluso a Roma il 4 marzo 1950 » (1376).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aereo tra l'Italia e i Paesi Bassi concluso a Roma il 4 marzo 1950 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *Segretario*, legge lo stampato n. 1376.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CARBONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONI. Se l'onorevole Presidente non ha nulla in contrario, in assenza del relatore, senatore Cerulli Irelli, anche per questo disegno di legge rappresenterò io la Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, a nome della Commissione, il senatore Carboni.

CARBONI. Anche per questo disegno di legge mi rimetto completamente alla relazione del collega onorevole Cerulli Irelli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge e dei relativi allegati, di cui do lettura:

Art. 1.

È approvato l'Accordo aereo tra l'Italia ed i Paesi Bassi, concluso a Roma il 4 marzo 1950.

In analogia con la deliberazione adottata per il disegno di legge precedente, anche in questo caso la dizione « Accordo aereo » dovrebbe essere sostituita con l'altra « Accordo per il traffico aereo ».

Se non si fanno osservazioni, pongo in votazione l'articolo 1 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che, conseguentemente, l'intitolazione del disegno di legge resta modificata secondo il nuovo testo dell'articolo 1.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 4 marzo 1950 conformemente all'articolo 13 dell'Accordo.

(*È approvato*).

ALLEGATO.

ACCORD

POUR L'ÉTABLISSEMENT ET L'EXPLOITAION DE TRANSPORTS RÉGULIERS PAR LA VOIE DES AIRS ENTRE L'ITALIE ET LES PAYS-BAS

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE et le GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS désireux de conclure un accord en vue d'établir sur une base de réciprocité des communications régulières par la voie des airs entre les Pays-Bas et l'Italie, sont convenus des dispositions suivantes.

Article 1.

Pour l'application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement:

a) l'expression « autorité aéronautique » signifie:

en ce qui concerne l'Italie

le « Ministero della Difesa–Aeronautica – Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo » ou bien toute personne ou organisme autorisés à exercer les fonctions actuellement du ressort du « Ministero della Difesa–Aeronautica Direzione Generale dell'Aviazione civile e Traffico Aereo ».

en ce qui concerne les Pays-Bas

le « Directeur General van de Rijksluchtvaartdienst » ou bien toute personne ou organisme autorisés à exercer les fonctions actuellement du ressort du « Directeur General van de Rijksluchtvaartdienst ».

b) l'expression « entreprise désignée » signifie une entreprise que les Autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes ont notifiée par écrit aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante comme étant l'entreprise que cette Partie entend désigner aux termes de l'article 3 du présent Accord pour les routes mentionnées dans cette même notification;

c) le mot « territoire » correspond à la définition qui en est donnée à l'art. 2 de la Convention de Chicago pour l'Aviation civile internationale (7 décembre 1944);

d) les définitions des paragraphes *a*), *b*) et *d*) à l'art. 96 de la Convention de Chicago pour l'Aviation civile internationale (7 décembre 1944) sont considérées comme valables.

Article 2.

Les Parties Contractantes s'accordent l'une à l'autre le droit d'instituer les services aériens spécifiés dans l'Annexe au présent Accord. Ces services pourront entrer en activité immédiatement, ou à une date postérieure, au choix de la Partie Contractante à laquelle est accordé ce droit.

Article 3.

1. Chacun des services aériens spécifiés à l'Annexe ci-jointe pourra entrer en activité dès que la Partie contractante, qui aux termes de l'art. 2 a reçu le droit de désigner une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour la route indiquée, aura autorisé une entreprise de transport aérien à exercer son activité sur cette route. La Partie contractante qui accorde les droits devra délivrer sans retard une autorisation d'exploitation à l'entreprise désignée, pourvu que cette dernière se conforme aux dispositions prévues par le paragraphe 2 du présent article et par l'article 6 ci-dessous.

2. Les autorités aéronautiques de la Partie qui accorde les droits peuvent demander aux entreprises désignées de démontrer qu'elles sont en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et règlemements normalement appliqués au fonctionnement des entreprises, exerçant le transport aérien international.

Article 4.

1. Les taxes et autres droits que chacune des Parties contractantes imposera ou permettra d'imposer aux entreprises désignées par l'autre Partie contractante pour l'utilisation des aéroports et autres facilités seront justes et raisonnables et ne seront pas plus élevés que ceux qui seraient dûs pour l'utilisation de ces aéroports et facilités par les entreprises nationales effectuant des services similaires de transports internationaux par la voie des airs.

2. Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement et le matériel en général, introduits ou pris à bord sur le territoire de l'autre Partie, à l'usage exclusif des aéronefs employés par la première Partie pour exploiter les services spécifiés à l'Annexe du présent Accord, recevront de la part de la seconde Partie un traitement non moins favorable que celui qui est appliqué aux entreprises nationales ou étrangères exerçant régulièrement des transports aériens internationaux, en ce qui concerne les droits de douane, les frais d'inspection ou autres droits fiscaux.

3. Les aéronefs employés dans les services spécifiés à l'Annexe du présent Acco d, les stocks de carburants et d'huiles lubrifiantes, les pièces de rechange ainsi que l'equipement normal et les provisions de bord se trouvant sur les aéronefs des entreprises désignées par l'une des Parties contractantes, seront, sur le territoire de l'autre Partie, exempts des droits de douane, frais d'inspection et autres droits fiscaux même si le matériel indiqué ci-dessus est employé ou consommé par ces aéronefs au cours de vol au-dessus du dit territoire.

4. Les biens exemptés aux termes du paragraphe précédent ne pourront être débarqués sans le consentement des autorités douanières de l'autre Partie Contractante. Au cas où ils ne pourraient être employés ou consommés, ils devront être réexportés. Dans l'attente de la réexportation ils seront conservés sous le contrôle des susdites Autorités tout en restant à la disposition des entreprises.

Article 5.

Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences, délivrés ou validés par l'une des Parties Contractantes et non périmés, sont reconnus valables par l'autre Partie Contractante aux fins de l'exploitation des services spécifiés à l'Annexe du présent Accord. Chaque Partie Contractante se réserve

toutefois le droit de ne pas reconnaître valable, pour les vols au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à un de ses ressortissants par les autorités de l'autre Partie Contractante ou d'un autre État.

Article 6.

1. Les lois et règlements d'une Partie Contractante qui concernent l'entrée et la sortie de son territoire pour les aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale, l'exploitation et la navigation de ces mêmes aéronefs pendant leur séjour à l'intérieur du dit territoire, s'appliquent aux aéronefs employés par les entreprises désignées par l'autre Partie Contractante.

2. Les lois et règlements d'une Partie Contractante qui concernent l'entrée et la sortie de son territoire pour les passagers, l'équipage et le chargement des aéronefs de même que les dispositions qui concernent l'entrée, la sortie, l'immigration, les passeports, la douane, la quarantaine et les formalités de contrôle en général, s'appliquent aux passagers, à l'équipage et au chargement des aéronefs employés par les entreprises désignées par l'autre Partie Contractante, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit pendant le séjour sur le territoire de la première Partie Contractante.

Article 7.

Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désigneé par l'autre Partie Contractante l'exercice des droits dérivant des dispositions contenues à l'Annexe du présent Accord, ou de révoquer un tel exercice, lorsque cette dernière n'est pas à même de fournir, sur demande, la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de l'entreprise appartiennent à des ressortissants ou à des organismes de l'autre Partie Contractante.

Chaque Partie Contractante peut en outre révoquer l'autorisation, lorsque l'entreprise ci-dessus ou le Gouvernement qui l'a désignée ne se conforment pas aux lois et règlements indiqués à l'article 6 du présent Accord, ou bien ne remplissent pas les obligations qui en découlent, ou bien cessent de satisfaire aux conditions sous lesquelles sont accordés les droits aux termes du présent Accord et de son Annexe.

Article 8.

Le présent Accord et son Annexe, comme tout autre acte susceptible de les compléter ou de les modifier, seront enregistrés à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (O.A.C.I.).

Article 9.

Si l'une des Parties Contractantes estime opportun de modifier les termes du présent Accord ou de son Annexe, elle peut demander un échange de vues entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes. La consultation doit avoir lieu dans les soixante (60) jours à partir de la demande.

En cas d'accord les modifications ainsi envisagées n'entreront en vigueur qu'après avoir formé l'objet d'un échange de notes par voie diplomatique.

Toutefois, des changements et des suppléments des routes indiquées dans les Tableaux des Routes peuvent avoir lieu par le simple accord des autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

Article 10.

Toute controverse entre les Parties Contractantes pour l'interprétation et l'application du présent Accord et de son Annexe qui ne pourra être résolue moyennant une consultation directe, sera soumise au jugement d'une cour arbitrale composée de trois membres; deux de ceux-ci seront nommés respectivement par chacune des Parties Contractantes, tandis que le troisième sera désigné par le Président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui le choisira, parmi les arbitres n'ayant pas la nationalité d'une des Parties Contractantes, sur la liste tenue selon les règlements de l'O.A.C.I.

La controverse pourra même être soumise par les deux Parties Contractantes au jugement d'un seul arbitre choisi d'un commun accord.

Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer aux sentences arbitrales, qui, dans tous les cas, devront être considérées comme définitives.

Article 11.

Chaque Partie Contractante peut, à tout moment, notifier à l'autre Partie Contractante son intention de dénoncer le présent Accord. Cette notification doit être faite simultanément à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Le présent Accord prend fin un an après le jour de réception de la notification par l'autre Partie Contrantante, à moins qu'à la suite d'un accord entre les Parties, cette notification ne soit annulée avant l'expiration du délai susdit. Au cas où la Partie Contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, la notification sera tenue pour reçue quatorze (14) jours après la date de réception à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Article 12.

Les entreprises désignées par l'une des Parties Contractantes peuvent omettre certaines escales comprises sur une route déterminée; elles sont tenues toutefois d'en donner communication sans retard aux Autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante, à moins qu'il ne s'agisse de cas isolés.

Article 13.

Le présent Accord entre en vigueur provisoirement le jour de sa signature et définitivement aussitôt que les formalités prévues par la législation intérieure de chacune des Parties contractantes auront été accomplies.

EN FOI DE QUOI les soussignés plénipotentiaires, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Accord.

FAIT à Rome, le quatre Mars 1950 en double originale en langue française.

Pour l'ITALIE
DE VERA D'ARAGONA.

Pour les PAYS-BAS
WILLEM DE BYLANDT.

ANNEXE

I

Le Gouvernement de la République Italienne accorde au Gouvernement des Pays-Bas le droit de faire exploiter par les entreprises désignées par lui, des services de transport aérien sur les routes mentionnées au Tableau *A* ci-joint.

II

Le Gouvernement des Pays-Bas accorde au Gouvernement de la République Italienne le droit de faire exploiter par les entreprises désignées par lui, des services de transport aérien sur les routes mentionnées au Tableau *B* ci-joint.

III

Les entreprises désignées par chacune des Parties Contractantes, dans les conditions fixées par cet Accord et la présente Annexe, jouiront sur le territoire de l'autre Partie Contractante, du droit de transit et d'escale pour des fins non commerciales, ainsi que du droit d'embarquer et de débarquer en trafic international des passagers, du courrier et des marchandises, aux points indiqués pour chacun des itinéraires mentionnés au Tableau ci-joint.

Il est expressément interdit, par contre, aux entreprises d'une Partie Contractante d'embarquer, contre rémunération de n'importe quelle espèce, des passagers, du courrier et des marchandises d'un point à un autre du territoire de l'autre Partie Contractante (cabotage).

IV

Les entreprises désignées par chacune des Parties Contractantes jouiront d'un traitement juste et équitable afin de bénéficier des possibilités égales pour l'exploitation des services convenus selon les conditions établies dans cet Accord et la présente Annexe.

V

Dans l'exercice des services long-courrier sur les itinéraires mentionnés à la présente Annexe, les entreprises désignées or chacune des Parties Contractantes devront prendre en considération les intérêts des entreprises de l'autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services assurés par ces dernières sur tout ou partie des mêmes parcours.

VI

Les services assurés par les entreprises désignées aux termes de cet Accord et de la présente Annexe auront pour objectif primordial la mise ne œuvre, à un coefficient d'utilisation raisonnable, d'une capacité aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles de trafic aérien international en provenance ou à destination de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise exploitant lesdits services.

Le droit pour ces services d'embarquer et de débarquer en trafic international sur un ou plusieurs points des itinéraires mentionnés à la présente Annexe, des passagers, du courrier, et des marchandises, à destination ou en provenance de pays tiers, sera exercé conformément, aux principes généraux d'un développement ordonné affirmés par les deux Parties Contractantes et dans des conditions telles que la capacité soit adaptée aux exigences:

a) du trafic entre le pays d'origine et les pays de destination;

b) de l'exploitation des lignes long-courrier;

c) du trafic dans la région traversée par la ligne aérienne, compte tenu des services locaux et regionaux desservant les mêmes itinéraires.

VII

Au cas où temporairement les entreprises d'une Partie Contractante ne pourraient profiter des possibilités offertes par les articles, IV, V, VI, de la présente Annexe, les deux Parties Contractantes procéderont à un nouvel examen de la question, afin de faciliter le développement nécessaire des services aériens appartenants à la première Partie Contractante dès que les entreprises de cette dernière seront à même d'entrer en pleine activité.

VIII

Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes se consulteront à la demande de l'une d'elles dans le but d'assurer l'observation des principes et l'application des obligations contenues dans cet Accord et la présente Annexe.

IX

1. Les tarifs à appliquer sur chacun des services convenus seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les facteurs, comme le coût de l'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques des différents services et les tarifs pratiqués par les autres entreprises desservant tout ou partie du même itinéraire. Ces tarifs seront établis conformément aux dispositions suivantes de ce même article.

2. Les tarifs seront, en principe, établis d'un commun accord, pour chaque itinéraire par l'Association Internationale des Transports Aériens (I.A.T.A.). A défaut d'une décision de la I.A.T.A., les entreprises désignées chercheront à établir ces tarifs après consultation des autres entreprises qui exercent des

services aériens sur tout ou partie du même itinéraire. Les tarifs ainsi établis seront soumis à l'approbation des Parties Contractantes respectives.

3. Au cas où il y aurait désaccord, entre les entreprises désignées au sujet des tarifs, les Parties Contractantes chercheront à établir entre elles d'un commun accord lesdits tarifs.

4. Si un tel accord n'est pas obtenu, le différent sera soumis à un arbitrage selon les dispositions fixées à l'article 10 de l'Accord.

X

1. A partir de l'entrée en vigueur de l'Accord, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes devront se communiquer aussitôt que possible, tous renseignements sur les concessions accordées aux entreprises qu'elles ont désignées pour exercer tout ou partie des itinéraires indiqués dans le Tableau ci-joint.

A ces renseignements elles joindront copie des concessions accordées, du statut des entreprises désignées avec les modifications eventuelles ainsi que de tout autre document qui s'y rapporte.

2. Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes se communiqueront réciproquement quinze (15) jours au plus tard avant l'effective mise en activité de leurs services respectifs, les données suivantes: horaires complèts des services, fréquences et types d'appareils utilisés. Les dites autorités devront également se communiquer toute modification éventuelle.

TABLEAU DES ROUTES

A) ROUTES À EXPLOITER PAR LES ENTREPRISES DÉSIGNÉES PAR LE GOUVERNEMENT NÉERLANDAIS.

1. Amsterdam – Rome – Le Caire – Beyrouth – Damas – Baghdad – Bassora – Kuwait – Karachi – Colombo – Delhi – Calcutta – Bangkok – Singapore – Djakarta et au délà.

2. Amsterdam – Rome – Kano – Lagos – Brazzaville – Léopoldville – Johannesburg.

3. Amsterdam – Rome.

4. Amsterdam – Genève – Rome

5. Amsterdam – Rome – Instambul – Teheran.

6. Amsterdam – Munich – Rome – Lydda – Teheran.

7. Amsterdam – Nice – Rome – Athènes – Beyrouth – Damas.

8. Amsterdam – Bruxelles – Francfort – Milan.

Note. – Les entreprises désignées pourront omettre sur chaque vol les éscales mentionnés dans le tableau ci-dessus.

TABLEAU DES ROUTES

B) ROUTES À EXPLOITER PAR LES ENTREPRISES DÉSIGNÉES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN.

1. Milan – Bruxelles – Amsterdam – Dublin.
2. Milan – Paris – Amsterdam – Copenhaghen – Stoccolme.
3. Rome – Zürich – Amsterdam – Prestwich.
4. Milan – Francfort – Amsterdam – Oslo.
5. Rome – Nice – Génève – Amsterdam – Londres.
6. Rome – Madrid – Lisbone – Casablanca – Ile du Sel – Dakar – Natal–Cajenne – Paramaribo – Port of Spain – Caracas – Curaçao et au délà.

Note. – Les entreprises désignées pourront omettre sur chaque vol les éscales mentionnés dans le tableau ci-dessus.

Rome, le 4 mars 1950

Monsieur le Ministre,

Me référant à l'Accord pour l'établissement et l'exploitation des transports réguliers par la voie des airs entre l'Italie et les Pays-Bas signé en date d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que chaque entreprise désignée par une Partie Contractante selon l'article 3 de l'Accord susdit, pourra entretenir sur les aéroports de l'autre Partie Contractante son propre personnel. Ce personnel sera composé de ressortissants de l'autre Partie Contractante autant qu'il sera compatible avec les intérêts de l'entreprise. Si les entreprises désignées renoncent à avoir leur propre organisation sur les aéroports de l'autre Partie Contractante, elles se feront représenter de préférence par une compagnie nationale de l'autre Partie Contractante.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute considération.

WILLEM DE BYLANDT.

S. E. Monsieur Carlo Alberto DE VERA D'ARAGONA
Ministre Plénipotentiaire
(Palais Chigi)

ROME

Rome, le 4 mars 1950

Monsieur le Ministre,

Je viens de recevoir la lettre suivante en date du quatre Mars 1950:

« Me référant à l'Accord pour l'établissement et l'exploitation des transports réguliers par la voie des airs entre l'Italie et les Pays-Bas signé en date d'aujourd'hui j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que chaque entreprise désignée par une Partie Contractante selon l'article 3 de l'Accord susdit, pourra entretenir sur les aéroports de l'autre Partie Contractante son propre personnel. Ce personnel sera composé de ressortissants de l'autre Partie Contractante autant qu'il sera compatible avec les intérêts de l'entreprise. Si les entreprises désignées renoncent à avoir leur propre organisation sur les aéroports de l'autre Partie contractante, elles se feront représenter de préférence par une compagnie nationale de l'autre Partie Contractante ».

J'ai l'honneur, Monsieur le Ministre, de porter à votre connaissance que le Gouvernement de la République Italienne est d'accord avec ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expréssion de ma très haute considération.

DE VERA D'ARAGONA.

S. E. le Comte Willem de BYLANDT

Envoyé Extraordinaire et

Ministre Plénipotentiaire des Pays-Bas

ROME

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello scambio di note fra l'Italia e la Gran Bretagna per lo sblocco dei beni italiani nel Sudan e liquidazione dei danni sudanesi in relazione alla guerra, effettuato a Roma il 29 luglio 1950 » (1381).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello scambio di note fra l'Italia e la Gran Bretagna per lo sblocco dei beni italiani nel Sudan e liquidazione dei danni sudanesi in relazione alla guerra, effettuato a Roma il 29 luglio 1950 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *Segretario*, legge lo stampato n. 1381.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Gerini.

GERINI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge e dei relativi allegati, di cui do lettura:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna per lo sblocco dei beni italiani nel Sudan e la liquidazione dei danni sudanesi in relazione alla guerra, concluso a Roma, a mezzo scambio di lettere, il 29 luglio 1950.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere derivante dall'esecuzione dello scambio di lettere suddetto si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

ALLEGATO

SCAMBIO DI NOTE

FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA PER LO SBLOCCO DEI BENI ITALIANI NEL SUDAN E LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI SUDANESI IN RELAZIONE ALLA GUERRA

N. 45/557

Roma, 29 luglio 1950

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di informare V. E. che, a seguito delle conversazioni che hanno avuto luogo tra l'Ambasciata di S. M. Britannica in Roma e il Ministero degli Affari Esteri relativamente alla restituzione e reintegrazione dei beni, diritti ed interessi italiani nel Sudan e alla definizione dei reclami sudanesi verso l'Italia, è stato raggiunto un accordo nei seguenti termini:

1) A completa liquidazione di tutti i reclami verso l'Italia o cittadini italiani da parte del Sudan o di cittadini sudanesi per danni sofferti durante le ultime ostilità tra la Gran Bretagna e l'Italia e in conseguenza di queste, il Governo italiano metterà a disposizione del Governo di S. M. Britannica non più tardi del 31 dicembre 1950 la somma di lire sterline 25.000.

2) Il Governo di S. M. Britannica si impegna a regolare in modo definitivo con il Governo del Sudan i reclami di cui al paragrafo precedente, non appena avrà ricevuto tale somma, mentre il Governo italiano ed i cittadini italiani verranno sollevati da ogni ulteriore responsabilità da allora in poi nei confronti di tali reclami.

3) Tutti i beni diritti ed interessi, nonchè i poteri attribuiti al Custode dei Beni Nemici, da lui attualmente detenuti e appartenenti a persone fisiche o giuridiche italiane residenti e non residenti nel Sudan, oggetto di misure prese dal Governo sudanese in relazione all'ultima guerra mondiale, saranno restituiti agli aventi diritto entro due mesi dalla data della presente Nota, liberi da oneri di qualsiasi genere, eccetto le spese pagabili a norma del *Custodian of Enemy Property Ordinance* (le quali spese sono le stesse di quelle imposte per l'amministrazione di beni immobili) e senza pregiudizio di eventuali azioni e diritti finora non esercitati nei riguardi dei beni restituiti tanto da parte dei proprietari di essi quanto contro i medesimi. Tali eventuali azioni e diritti, sorti sia prima che dopo il sequestro, saranno considerati come se fossero stati sospesi, fino alla data della restituzione.

4) I beni da restituire che siano stati oggetto di atti legalmente compiuti dal Custode dei Beni Nemici nel Sudan dalla data del sequestro, non saranno necessariamente restituiti nella loro natura di origine, nel senso che qualora, per esempio, siano stati legalmente venduti, i diritti del proprietario saranno limitati ai proventi della vendita.

5) I crediti postali e telegrafici che siano stati eventualmente sospesi dalle rispettive Amministrazioni saranno regolati conformemente alle convenzioni in vigore.

Ho l'onore di confermare a V. E. che il Governo italiano accetta quanto precede. Se il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord è dello stesso avviso, ho l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta di V. E. vengano considerate come costituenti un accordo tra i nostri due Governi sulla materia.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

SFORZA.

S. E. Sir Victor A. L. MALLET, K. C.M.C., C.V.O.
Ambasciatore di S. M. Britannica.
ROMA

1488/44/50

Rome, 29th July, 1950.

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge Your Excellency's Note of today's date in the following terms:

« Mr. Ambassador,

« I have the honour to inform Your Excellency that as a result of the conversations which have taken place between the Embassy of His Britannic Majesty in Roma and the Ministry for Foreign Affairs concerning the restoration and restitution of Italian assets, rights and interests in the Sudan and the settlement of Sudanese claims against Italy, agreement has been reached in the following terms:

« (1) In complete settlement of all claims against Italy or Italian citizens by the Sudan or by Sudanese subjects for damages suffered during and as a result of the late hostilities between Great Britain and Italy, the Italian Italian Government will place at the disposal of His Britannic Majesty's Government not later than the 31st December 1950 the sum of Pounds Sterling 25,000.

« (2) As soon as they have received this sum, His Britannic Majesty's Gouvernment undertake to effect with the Sudan Government a final settlement of the claim referred to in the preceding paragraph, for which the Italian Gouvernment and Italian citizens will thenceforward bear no further responsability.

« (3) All assets, rights and interests, as well as the authority vested in and now held by Custodian of Enemy Property belonging to physical or juridical Italian persons resident in the Sudan or otherwise who have been the object of any measure taken by the Sudanese Government in connection with the last world war, shall be restored to the persons entitled within two months from the date of the present Note without charges of any kind other than charges payable under Custodian of Enemy Property Ordinance (which charges are the same as those made or administration of real estate) and without prejudice to any possible undischarged rights of action, in respect of property restored, by or against owners thereof. Any such rights of action, whether they accrued before of after seizure, shall be considered as having been suspended until date of restoration.

« (4) The assets to be restored which have been the subject of lawful acts of the Custodian of Enemy Property in the Sudan since the date of seizure will not necessarily be restored in the original state in the sense, for instance, that where the assets were lawfully sold, the rights of the owner will ben limited to the proceeds of sale.

« (5) Post and telegraph credits which may have been suspended by the respective Administrations shall be regulated in accordance with current conventions.

« I have the honour to confirm thet the terms set out above are acceptable to the Italian Government. If these terms are likewise acceptable to the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland I have the honour to propose that the present Note and Your Excellency's reply should be regarded as constituting an agreement between our two Governments in this matter ».

In reply I have the honour to confirm that the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland agrees to the foregoing and that they consider that Your Excellency's Note and the present reply should be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

PATRIK DEAN
Charge d'Affaires

His Excellency,

Count Carlo SFORZA

Ministry for Foreign Affairs

Palazzo Chigi ROME

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo fra l'Italia e l'Austria del 12 maggio 1949 relativo al regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslaender Tirolo-Vorarlberg, concluso a Roma il 4 agosto 1950 » (1481).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo fra l'Italia e l'Austria del 12 maggio 1949 relativo al regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslaender Tirolo-Vorarlberg, concluso a Roma il 4 agosto 1950 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *Segretario,* legge lo stampato n. 1481.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Stante l'assenza del relatore, senatore Galletto, do la parola al senatore Pasquini per la Commissione.

PASQUINI. Mi rimetto alla relazione scritta dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo non ha nulla da osservare.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge e dei relativi allegati di cui do lettura:

Art. 1.

È approvato il Protocollo addizionale all'Accordo tra l'Italia e l'Austria del 12 maggio 1949 relativo al regolamento dello scambio facilitato di merci tra la regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslaender Tirolo-Vorarlberg, concluso a Roma il 4 agosto 1950.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 4 agosto 1950 conformemente a quanto stabilito dall'articolo V del Protocollo.

(*È approvato*).

ALLEGATO.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO PER IL REGOLAMENTO DELLO SCAMBIO FACILITATO DI MERCI TRA LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE ED I BUNDESLAENDER TIROLO-VORARLBERG DEL 12 MAGGIO 1949

Il Governo Italiano e il Governo Federale Austriaco, in relazione all'ultimo comma dell'art. 4 dell'Accordo tra il Governo Italiano e il Governo Federale Austriaco per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige e i Bundeslaender Tirolo-Vorarlberg del 12 maggio 1949, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

Il regolamento del prezzo delle merci e prodotti scambiati in base all'Accordo suddetto avrà luogo attraverso un conto espresso in dollari U.S.A., infruttifero di interessi e senza spese, aperto al nome della Banca Nazionale Austriaca, Filiale di Innsbruck presso, la Banca d'Italia di Trento designata nella sua qualità di Rappresentante dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

I versamenti da parte dei debitori e i pagamenti ai creditori saranno effettuati in ciascuno dei due territori nella loro moneta nazionale, sulla base del tasso di cambio del dollaro U.S.A. fissato in Italia dall'Ufficio Italiano dei Cambi e in Austria dalla Banca Nazionale Austriaca, in conformità delle rispettive disposizioni vigenti in materia.

Le fatture relative alle merci che formeranno oggetto di scambio dovranno essere stilate in dollari U.S.A.

La Banca d'Italia di Trento e la Banca Nazionale Austriaca, Filiale di Innsbruck, si comunicheranno giornalmente tutti i versamenti a credito rispettivamente a debito, del conto suindicato, emettendo avvisi di versamento espressi in dollari U.S.A., tenuto presente quanto disposto dal successivo art. III.

Articolo II.

Le due Parti contraenti si concederanno un credito tecnico reciproco fino al limite di 150.000 dollari U.S.A. di conto (centocinquantamila dollari U.S.A. di conto).

Articolo III.

I pagamenti ai creditori nei due territori saranno disposti secondo l'ordine cronologico degli avvisi di versamento e nel limite delle disponibilità nel conto previsto al precedente art. I, ivi compreso l'ammontare del credito tecnico indicato al precedente art. II.

L'emissione degli avvisi di versamento predetti sarà effettuata entro lo stesso limite.

Articolo IV.

L'Ufficio Italiano dei Cambi, Roma, e la Banca Nazionale Austriaca, Vienna, prenderanno le intese necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo Addizionale.

Articolo V.

Il presente Protocollo Addizionale, che sostituisce l'art. IV dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo Federale Austriaco per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino–Alto Adige ed i Bundeslaender Tirolo–Vorarlberg del 12 maggio1949, entrerà in vigore alla data della sua firma.

Esso potrà essere di comune accordo modificato ove se ne presenti la necessità anche in relazione a modifiche dell'Accordo generale di pagamento tra l'Italia e l'Austria.

Articolo VI.

Il presente Protocollo Addizionale viene redatto in lingua italiana e in lingua tedesca ed entrambi i testi hanno uguale valore di autenticità.

Roma, 4 agosto 1950.

Per il Governo Italiano
U. GRAZZI

Per il Governo Austriaco
J. E. SCHWARZENBERG

ZUSATZPROTOKOLL

ZUM ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK OESTERREICH UND DER REPUBLIK ITALIEN UEBER DIE REGELUNG DES ERLEICHTERTEN WARENAUSTAUSCHES ZWISCHEN DEN OESTERREICHISCHEN BUNDESLAENDERN TIROL UND VORARLBERG UND DER ITALIENISCHEN REGION TRENTINO-ALTO ADIGE VOM 12. MAI 1949

Die Osterreichische Bundesregierung und die Italienische Regierung sind mit Bezug auf den letzten Absatz des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Italien über die Regelung des erleichterten Warenaustausches zwischen den österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg und der italienischen Region Trentino - Alto Adige vom 12. Mai 1949 über folgendes übereingekommen:

Artikel I.

Die Abwicklung der Zahlungen für Erzeugnisse und Waren, die auf Grund des vorliegenden Abkommens ausgetauscht werden, wird über ein auf den Namen der Österreichischen Nationalbank, Zweiganstalt Innsbruck, eröffnetes und auf USA Verrechnungs-Dollar lautendes unverzinsliches und spesenfreies Konto bei der Banca d'Italia in Trento als Repräsentant des Ufficio Italiano dei Cambi durchgeführt werden.

Die Einzahlungen durch die Schuldner und die Auszahlungen an die Begünstigten werden in jedem der beiden Länder in der Landeswährung auf Basis, des Dollarkurses, der in Italien durch das U.I.C. und in Österreich durch die .ÖN.B. gemäss den bezüglichen Devisenbestimmungen festgesetzt wird, geleistet.

Die Fakturierung hat beiderseits in USA Dollar zu erfolgen.

Die Banca d'Italia in Trento und die Österreichische Nationalbank, Zweiganstalt Innsbruck, werden sich täglich alle Einzahlungen zu Gunsten oder zu Lasten des obigen Kontos bekanntgeben. Diese Bekanntgabe wird durch in USA Dollar ausgestellte Einzahlungsmeldungen und unter Berücksichtigung der Bestimmungen des nachstehenden Artikels III erfolgen.

Artikel II.

Die beiden vertragschliessenden Teile räumen sich gegenseitig einen technischen Kredit in der Höhe von 150.000 USA Verrechnungs-Dollar ein.

Artikel III.

Die Auszahlungen an die Berechtigten in beiden Ländern werden in chronologischer Reihenfolge der Einzahlungsmeldungen und im Ausmasse der Disponibilität auf dem im obigen Artikel I vorgesehenen Konto einschliesslich des obigen Anlaufkredites erfolgen.

Die Versendung der Einzahlungsmeldungen wird sich in denselben Grenzen halten.

Artikel IV.

Das Ufficio Italiano dei Cambi in Rom und die Österreichische National bank in Wien werden die für die Durchführung der Bestimmungen dieses Artikels notwendigen Massnahmen treffen.

Artikel V.

Das vorliegende Zusatzprotokoll, welches den Artikel IV des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Italien über die Regelung des erleichterten Warenaustausches zwischen den österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg und der italienischen Region Trentino – Alto Adige vom 12. Mai 1949 ersetzt, tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft.

Soferne es sich auch im Hinblick auf Abänderungen des allgemeinen Zahlungsabkommens zwischen Österreich und Italien als notwendig erweist, kann es einvernehmlich einer Änderung unterzogen werden.

Artikel VI.

Das vorliegende Protokoll wird in deutscher und italienischer Sprache ausgefertigt. Beide Texte sind als authentisch zu betrachten.

Rom, am 4 August 1950.

Für die Österreichische Bundesregierung:

J. E. SCHWARZENBERG

Für die Italienische Regierung:

U. GRAZZI

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico che alla Presidenza è pervenuta la seguente interpellanza:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno, per conoscere i risultati della annunciata inchiesta sui luttuosi fatti avvenuti a Comacchio il 18 gennaio 1951, durante la manifestazione popolare in difesa della pace e della libertà, e quali provvedimenti sono stati presi contro i responsabili della sparatoria che ha causato la morte del lavoratore Fantinuoli Antonio e gravi ferite ad altri cittadini presenti alla pacifica manifestazione (300).

BOSI, MANCINELLI, PUTINATI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro della difesa, per sapere se corrisponda al vero la notizia secondo la quale la Legione dei carabinieri « Pastrengo », di stanza da ben sessant'anni a Verona, verrebbe trasferita in altra città.

Il provvedimento, oltre che danneggiare la città scaligera, già tanto provata dalle vicende belliche, si risolverebbe in una ingiustizia ed in una grave offesa alle nobili tradizioni di Verona (1571).

DE BOSIO, ALBERTI Antonio, GUARIENTI.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se non creda opportuno disporre una revisione straordinaria dei preparati di calcio iniettabili, dopo gli incidenti, anche letali, verificatisi in occasione di iniezioni intravenose di determinati sali anche elaborati da case produttrici di alta fama (1572).

ALBERTI Giuseppe.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri, per sapere se non sia il caso di emanare provvedimenti a carico dei cittadini italiani e particolarmente di coloro che, rivestendo funzioni parlamentari con l'onere dell'indennità mensile fissa, a carico dello Stato, disertano i lavori delle Assemblee legislative recandosi all'estero: alcuni enunciando pretese ragioni di salute; altri necessità di consulti o di frequenze scolastiche onde addestrarsi nei quadri di emergenza (universitari della « quinta colonna ») (1573).

DE GASPERIS.

Interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se gli consti e quali provvedimenti intenda prendere, pel diffuso e giustificato e crescente malcontento originato dal cronico disservizio — relativo all'angustia dell'atrio pel pubblico, alla ricezione e spedizione dei telegrammi, al recapito della posta, al pagamento delle pensioni — dell'Ufficio postale di Abbiategrasso, dove le cinque supplenti oberate di lavoro e i pochi portalettere non possono assolutamente sopperire alle tanto accresciute necessità di una popolazione urbana di 20 mila ed extraurbana di 9 mila abitanti, moltissimi sparsi in centinaia di cascine, che non ricevono la posta a domicilio. Si chiede la cortesia di una sollecita risposta (1571).

SAMEK LODOVICI.

PRESIDENTE. Mercoledì 7 febbraio, alle ore 16, seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Deputato FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogote-

nenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie ed altre linee di trasporto concesse all'industria privata (1065).

3. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

4. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

2. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

3. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 12,40).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti